



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

**NOTE ILLUSTRATIVE  
DELLA LEGGE REGIONALE  
22 DICEMBRE 2004 N. 7**

*Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali*

(BU 31 dicembre 2004 n. 55 straord.)



Centro stampa e duplicazioni  
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  
Finito di stampare febbraio 2005

*A distanza di pochi mesi dalla presentazione del disegno di legge n. 10/XIII di Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali da parte della Giunta regionale possiamo salutare con soddisfazione l'approvazione della legge regionale n. 7/2004, della quale trovate qui un primo commento.*

*L'obiettivo fondamentale di approvare la riforma ordinamentale prima delle elezioni comunali della prossima primavera è stato centrato grazie all'impegno delle componenti politiche ed istituzionali coinvolte – a diverso titolo – nel processo di predisposizione ed approvazione del nuovo testo legislativo: in primo luogo le stesse amministrazioni locali ed i Consorzi dei comuni, che da molti anni contribuiscono con idee e proposte alle iniziative regionali di riforma che si sono succedute nelle scorse legislature; le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno messo sul piatto tutto il loro peso politico – nelle persone dei rispettivi presidenti – assicurando al tavolo regionale la collaborazione dei loro migliori esperti; partiti e movimenti della società civile, che hanno arricchito il dibattito politico, concordando infine circa la necessità di arrivare in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge; infine, ma non per ultimi, gli organi del Consiglio regionale, a cominciare dai consiglieri della I Commissione legislativa, con il presidente Georg Pardeller, cui va un particolare ringraziamento per il ritmo incalzante e la carica di energia ed anche di simpatia che ha saputo infondere ai lavori.*

*Naturalmente la legge approvata non corrisponde pienamente al disegno di legge 10/XIII, per ragioni di metodo e di sostanza. Sul piano del metodo, la Giunta regionale, fin dall'inizio si è dichiarata ben disposta ad accogliere suggerimenti e critiche costruttive al proprio disegno di legge. Pur essendo convinti di aver predisposto un testo ampiamente condiviso dalle amministrazioni locali, coinvolte attraverso le loro organizzazioni rappresentative su base provinciale, eravamo consapevoli che altri stimoli sarebbero potuti arrivare nel corso dell'iter legislativo. Per questo abbiamo tenuto conto delle osservazioni emerse nelle audizioni in Commissione legislativa e delle sollecitazioni provenienti dalla società civile e dalle organizzazioni sindacali. Un atteggiamento di apertura che la Giunta e la maggioranza che la sostiene hanno mantenuto anche in aula, trovando però qualche accenno di ostruzionismo.*

*L'urgenza di arrivare all'approvazione della riforma – unitamente al carattere assemblearistico del regolamento del Consiglio regionale, che lascia ampi spazi di manovra a chi voglia “mettersi di traverso” – ci ha imposto qualche concessione di merito alle richieste dell'opposizione.*

*Ma nella sostanza possiamo dire che la legge 7/2004 rispecchia pienamente nei tratti fondamentali il disegno di riforma abbozzato nel d.d.l. 10/XIII e tiene fede ai principi ispiratori di quel disegno: pieno riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, pari dignità dei Comuni rispetto a Provincia e Regione, sussidiarietà e leale collaborazione tra le autonomie.*

*Comincia così una fase nuova per i Comuni della nostra regione, che aspettavano da anni questa legge di riforma. Una stagione all'insegna della libertà e della responsabilità politica. Piena autonomia statutaria ed ampia libertà di scelta delle forme organizzative più confacenti alla struttura del proprio comune rappresentano il compimento del lungo cammino di riforma iniziato più di un decennio fa e pongono finalmente le basi per una ulteriore crescita politica ed istituzionale dei nostri enti locali.*

*Le nostre comunità locali sono cresciute molto in questi anni. Era tempo di dare un riscontro politico ed istituzionale a questa straordinaria maturazione civile ed allo sviluppo economico delle nostre valli, mettendo i Comuni nelle condizioni migliori per svolgere il ruolo fondamentale di rappresentanza delle istanze della comunità locale e di promozione del territorio e degli attori economici locali.*

*Credo che la Regione abbia fatto un buon lavoro, per la propria parte, che è di carattere ordinamentale. La sfida ora, almeno per la provincia di Trento, si gioca sul piano della riforma istituzionale e sono certo che il 2005 vedrà la realizzazione anche di questa riforma.*

*Chi abbia maturato una esperienza amministrativa sa che c'è una stagione per seminare ed una per raccogliere, e che all'inizio del proprio mandato – se si ha la fortuna di succedere ad amministratori capaci e lungimiranti – capita di raccogliere i frutti di iniziative politiche ed opere pubbliche concepite e avviate magari molti anni prima, da chi ci ha preceduto. Così come è naturale, quando termina un mandato amministrativo, lasciare “in dote” alla comunità un insieme di idee, ma anche di progetti avanzati e di lavori finanziati e magari già in parte realizzati, che altri avranno il compito di portare a compimento, fino al rituale taglio del nastro.*

*Ebbene, capita talvolta che per una serie di fortunate coincidenze politiche ed amministrative, si abbia la buona sorte di trovarsi a ricoprire un ruolo amministrativo proprio nel momento raro in cui si intersecano le linee fondamentali di riforme costituzionali, ordinamentali ed istituzionali, che offrono grandi opportunità politiche ed amministrative.*

*Sono convinto che il mandato quinquennale che si apre a partire dall'ormai prossimo mese di maggio vedrà proprio la realizzazione di una straordinaria stagione di opportunità per i nostri Comuni e questo è insieme l'augurio e l'invito ad impegnarsi nel proprio Comune, che faccio di cuore a ciascuno di Voi.*

Febbraio 2005

*L'Assessore agli Enti locali  
- Adelino Amistadi -*

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige (approvato con il DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L)	TUOC
Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (approvato con il DPREg 1 febbraio 2005 n. 1/L)	TUEL
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige (approvato con il DPREg 1 febbraio 2005 n. 2/L)	TUPERS
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige (approvato con il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal DPREg 1 febbraio 2005 n. 4/L)	TUCONT
Testo coordinato sull'ordinamento dei comuni costituito dal DPGR 27.2.1995 n. 4/L e dalle norme ordinamentali della LR 23.10.1998 n. 10 (compilazione non ufficiale della Regione)	TC
Testo coordinato elettorale costituito dal DPGR 13.1.1995 n. 1/L e dalle norme elettorali della LR 23.10.1998 n. 10 (compilazione non ufficiale della Regione)	TCEL



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>CAPO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme in materia di ordinamento dei comuni</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <i>(Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto)</i></p> <p>1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente: "4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione."</p> <p>2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dai seguenti: "1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e</p>	<p>art. 1 comma 4 TUOC</p> <p>art. 4 comma 1 TUOC</p>	<p>Art. 1 - L'art. 1 della nuova legge (che riscrive l'art. 4 LR 1/1993) riconosce il rafforzamento dell'autonomia comunale (prodotto dalla riforma costituzionale disposta con la legge costituzionale 18.10.2001 n. 3) ampliando sensibilmente le materie riservate alla disciplina statutaria. In particolare la nuova formulazione dell'art. 4 della LR 1/1993, alla luce dei nuovi principi contenuti negli art. 114 e seg. della Costituzione, riserva allo statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente nel rispetto del principio generale della separazione dei compiti di natura tecnica da attribuire alla struttura burocratica da quelli di indirizzo politico e di controllo da riservare agli organi politici. Nei comuni privi di figure dirigenziali oltre al segretario comunale (di norma quindi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che attribuiscono al sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti anche di natura gestionale. Inoltre, la nuova norma riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura tecnica ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione (nazionale, regionale e provinciale) vigente, ma riconosce la facoltà al capo dell'amministrazione di delegare questi</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.</p>		<p>compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi. (Per approfondimenti sulle nuove disposizioni in materia di separazione fra funzioni di controllo e indirizzo politico e compiti di gestione si veda l'allegata circolare della regione n. 1/EL/2005)</p> <p>Lo statuto deve prevedere le forme di partecipazione delle minoranze alla determinazione degli indirizzi politici dell'ente, nonché i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione all'attività del comune dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari, ampliando le prerogative già riconosciute agli stessi dalla legge regionale.</p> <p>La nuova disciplina riserva poi allo statuto comunale l'individuazione delle ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere in caso di assenza ingiustificata alle sedute consiliari, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio. La cessazione della carica per assenza ingiustificata risultava in precedenza prevista dall'art. 7 comma 3-<i>bis</i> LR 1/1993, secondo cui i consiglieri cadevano dalla carica in caso di assenza a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo. Tale disposizione risulta ora soppressa dall'art. 66 comma 1 lett. k LR 7/2004. Tuttavia in base all'art. 62 LR 7/2004 la disciplina contenuta nell'art. 7 comma 3-<i>bis</i> LR 1/1993, seppure abrogata, rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie in materia (si veda l'art. 12 comma 4 TUOC).</p> <p>Lo statuto fissa poi il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio il programma amministrativo da realizzare nel corso del mandato. Viene meno</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>1-bis. Lo statuto deve stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.</p>	<p>art. 4 comma 2 TUOC</p>	<p>quindi l'obbligo di presentare le linee programmatiche nella seduta di insediamento del consiglio neoeletto, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1-ter LR 1/1993 (art. 29 comma 3 TUOC). Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 66 lett. 1 LR 7/2004. Tuttavia in base alla regola recata dall'art. 62 LR 7/2004 la disciplina contenuta nell'art. 15 comma 1-ter LR 1/1993, seppure abrogata, rimane applicabile fino all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie in materia. La nuova disciplina statutaria deve inoltre prevedere le modalità per il coinvolgimento del consiglio nella definizione e nel progressivo adeguamento del programma politico da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>Spetta alla fonte statutaria definire le modalità per la partecipazione popolare all'attività politica e amministrativa dell'ente. Sotto questo profilo la norma è completata dalla disposizione contenuta nell'art. 16 LR 7/2004, in base al quale lo statuto deve prevedere l'istituto del referendum popolare. Viene inoltre riservata all'autonomia statutaria la scelta degli strumenti e delle forme di controllo interno per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'ente.</p> <p>In base al nuovo comma 1-bis dell'art. 4 LR 1/1993 lo statuto comunale dovrà inoltre dettare norme che assicurino condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal comune. Il</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
		<p>nuovo comma 1-<i>bis</i> configura una novità nel panorama ordinamentale degli enti locali della nostra regione. Introduce infatti per la prima volta l'obbligo di assicurare, attraverso lo statuto, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la presenza "adeguata" di entrambi i sessi nella giunta comunale e in tutti gli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti. La formulazione è rispettosa dell'autonomia statutaria comunale, nel senso che rimette al consiglio comunale la concreta individuazione delle modalità attraverso le quali raggiungere il risultato dell'adeguata rappresentanza dei generi in giunta e negli altri organi collegiali. Nondimeno è connotata da un chiaro contenuto vincolante rispetto all'obiettivo da raggiungere e a questo proposito è significativo che la Commissione legislativa e il Consiglio regionale abbiano ritenuto insufficiente l'espressione normativa già utilizzata nell'art. 27 della legge 25.3.1993 n. 81 - e riproposta dalla Giunta regionale nel disegno di legge 10/XIII - che si limitava a "promuovere la presenza" di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali. Il nuovo comma 1-<i>bis</i> dell'art. 4 LR 1/1993 si spinge oltre, richiedendo agli statuti comunali di <u>assicurare</u> condizioni di <u>adeguata</u> rappresentanza dei generi nelle giunte e negli altri organi collegiali attraverso l'individuazione di criteri (come per esempio l'obbligo di nominare assessori esterni qualora la rappresentanza di entrambi i generi non possa essere assicurata con la nomina in giunta di consiglieri comunali) che incideranno sulla discrezionalità attribuita al</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>1-ter. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.</p> <p>1-quater. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li</p>	<p>art. 4 comma 3 TUOC</p> <p>art. 4 comma 4 TUOC</p>	<p>sindaco (nei comuni della provincia di Trento) e al consiglio (nei comuni della provincia di Bolzano) nella scelta dei componenti della giunta e degli altri organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti. Anche nell'ipotesi in cui la norma sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 32 LR 7/2004) non avesse ottenuto il risultato auspicato di ridurre lo squilibrio nella rappresentanza di ciascun genere in consiglio, nondimeno lo statuto dovrebbe prevedere quindi modalità di composizione della giunta e degli organi collegiali che assicurino una presenza adeguata di entrambi i generi, non potendosi certo intendere soddisfatto il criterio di "adeguatezza" attraverso una mera riproduzione dello squilibrio creato dalla rappresentanza politica.</p> <p>Si segnala infine che fino all'approvazione delle modifiche statutarie in materia di rappresentanza dei generi continuano ad applicarsi in base all'art. 62 LR 7/2004 le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa LR 7/2004.</p> <p>Il nuovo comma 1-ter dell'art. 4 LR 1/1993 obbliga i comuni a prevedere nello statuto forme di partecipazione dei giovani all'attività amministrativa del comune nei settori che riguardano la politica giovanile.</p> <p>Il nuovo comma 1-quater dell'art. 4 LR 1/1993 consente (diversamente da quanto previsto dal comma 1-ter che invece prevede l'obbligo) ai comuni di prevedere nello statuto forme di partecipazione degli ultrasessantacinquenni all'attività ammi-</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>riguardano.”.</p> <p>3. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “Dopo l’espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse e le parole “alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole “alla sua affissione all’albo pretorio del comune”.</p> <p>4. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunta la seguente frase: “L’ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <i>(Potestà regolamentare)</i></p> <p>1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono aggiunti i seguenti: “2-bis. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.</p>	<p>art. 3 comma 3 TUOC</p> <p>art. 3 comma 4 TUOC</p> <p>art. 5 comma 3 TUOC</p>	<p>nistrativa e ai progetti del comune nei settori che li riguardano.</p> <p>Il comma 3, che modifica l’art. 3 LR 1/1993, sopprime il controllo di legittimità sugli statuti comunali in armonia con le nuove regole costituzionali, secondo cui gli atti dei comuni non sono più soggetti al sindacato amministrativo di altri enti. Inoltre in base alla nuova disciplina gli statuti (e di conseguenza le modifiche statutarie) entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio del comune. L’entrata in vigore delle disposizioni statutarie non è quindi più collegata con la pubblicazione delle stesse sul bollettino ufficiale della regione (pur permanendo l’obbligo per i comuni di provvedere a questa pubblicazione, la quale costituisce un’ulteriore forma di pubblicità notizia delle fonti normative comunali).</p> <p>Anche la nuova norma recata dal comma 4 modifica l’art. 3 LR 1/1993, assegnando alla regione il compito di provvedere alla diffusione degli statuti comunali attraverso forme di pubblicità degli statuti stessi.</p> <p>Art. 2 - La prima disposizione (nuovo comma 2-bis dell’art. 5 LR 1/1993) uniforma le regole in materia di pubblicità dei regolamenti comunali, consentendo a ogni cittadino di conoscere con esattezza il momento in cui gli stessi entrano in vigore. Rimane salvo l’obbligo di prevedere nello statuto comunale ulteriori</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2-ter. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.”.</p>	<p>art. 5 comma 4 TUOC</p>	<p>forme di pubblicità (di carattere notiziale ovvero a fini conoscitivi) per i regolamenti. (Sull'esecutività dei regolamenti si veda l'allegata circolare della regione n. 1/EL/2005).</p> <p>L'altra norma (nuovo comma 2-ter dell'art. 5 LR 1/1993) attribuisce ai comuni il potere di fissare le sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali nei casi non disciplinati dalla legge. In passato mancava una disposizione regionale in questa materia ed era quindi applicabile l'art. 106 del RD 3.3.1934 n. 383, il quale prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 1 milione per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali al di fuori delle ipotesi indicate dalla legge. L'art. 106 è stato abrogato con il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (TU 267/2000). A seguito dell'abrogazione dell'art. 106 che ha creato molte incertezze tra gli operatori il legislatore nazionale ha provveduto a reintrodurre il potere degli enti locali di disporre sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze con l'art. 7-bis del TU 267/2000, aggiunto dall'art. 16 della legge 16.1.2003 n. 3 (integrato dall'art. 1-quater del decreto legge 31.3.2003 n. 50 convertito dalla legge 20.5.2003 n. 116). Con l'entrata in vigore della LR 7/2004 nella nostra regione non si applica più la disciplina nazionale ma la nuova disposizione recata dal comma 2-ter dell'art. 5 LR 1/1993.</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>3. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole "Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento" sono inserite le parole "e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano"; nel medesimo comma le parole "Nei comuni della provincia di Bolzano" sono sostituite dalle parole "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano".</p>	<p>art. 2 comma 3 TUEL</p>	<p>Con il comma 3, che modifica l'art. 1 LR 3/1994, viene esteso ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della provincia di Bolzano l'obbligo di prevedere nello statuto comunale l'elezione del presidente del consiglio (eliminando la possibilità di affidare tale funzione al sindaco), per garantire una maggiore indipendenza del consiglio stesso dagli organi di governo del comune. Si precisa che fino all'adeguamento dello statuto (da effettuare entro il 30.1.2006) restano peraltro in vigore le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della LR 7/2004, tra le quali rientra la norma originariamente prevista dall'art. 1 LR 3/1994, secondo cui nei comuni della provincia di Bolzano lo statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <i>(Diritti dei consiglieri comunali)</i></p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare."</p>	<p>art. 13 comma 3 TUOC</p>	<p>Art. 4 - Con l'art. 4 (che aggiunge il comma 2-bis all'art. 8 LR 1/1993) viene fissato il termine entro il quale il sindaco o gli assessori delegati sono obbligati a rispondere alle interrogazioni o alle altre richieste di chiarimento formulate dai consiglieri. Questa norma risponde all'esigenza più volte espressa dalle minoranze consiliari di disporre di un effettivo potere di controllo, che risultava talvolta eluso dalle maggioranze omettendo di rispondere tempestivamente alle domande dei consiglieri.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Attribuzioni del consiglio comunale)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "2. Esso delibera:</p> <p>a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;</p> <p>c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;</p> <p>d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;</p> <p>e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;</p> <p>f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</p> <p>g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;</p> <p>h) la costituzione e la partecipazione</p>	<p>art. 26 comma 3 TUOC</p>	<p>Art. 5 e 6 - Con l'art. 5 (che modifica l'art. 13 LR 1/1993) vengono ridefinite e ampliate le funzioni del consiglio comunale. In particolare, salvo il diverso limite inferiore fissato dallo statuto comunale (art. 6), è attribuita al consiglio l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche quando la spesa complessiva sia di importo superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, e a 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Al consiglio è poi riservata la decisione sulla partecipazione a società di capitale non affidatarie di servizi pubblici locali. Si precisa inoltre, per risolvere dubbi interpretativi fondati sulla normativa attuale, che la competenza consiliare sui tributi comunali comprende la fissazione delle aliquote. L'art. 5 non fa più riferimento alla disciplina generale delle tariffe. Tuttavia si ritiene che essa rimanga di competenza del consiglio, in quanto in questo organo si concentra in base alla legge regionale il potere regolamentare. Non ricade più invece fra i compiti del consiglio la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Spetta poi al consiglio approvare i piani strategici, i documenti di programmazione e i piani di settore. Lo statuto è infine autorizzato ad am-</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;</p> <p>i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;</p> <p>j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</p> <p>k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;</p> <p>m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;</p> <p>n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.”.</p>		<p>pliare i compiti del consiglio comunale, con l'unica condizione che le nuove competenze attribuite al consiglio riguardino atti di indirizzo e di natura politica. Le ulteriori attribuzioni del consiglio confermano la disciplina vigente.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Nel comma 2-bis, istituito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, e nel comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "lettera n)" sono sostituite dalle parole "lettera m)".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b> <i>(Progetti preliminari di opere pubbliche)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 13-bis (Progetti preliminari di opere pubbliche)</p> <p>1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti."</p>	<p>art. 26 commi 4 e 6 TUOC</p> <p>art. 27 TUOC</p>	<p>Il comma 2 si limita a sistemare i rinvii interni.</p> <p>La competenza del consiglio comunale ad approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, a 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 è collegata e opera con l'entrata in vigore della legge regionale 7/2004. L'esercizio di tale potere non risulta infatti subordinato all'approvazione della norma statutaria che fissa l'importo minimo dei progetti da sottoporre all'esame consiliare, in quanto la fonte statutaria può solo abbassare il limite fissando un importo inferiore a quello stabilito dalla legge regionale. In questa ipotesi non trova quindi applicazione la regola recata dall'art.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <i>(Astensione dalle deliberazioni)</i></p> <p>1. La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è nel solo testo tedesco sostituita dalla seguente: "Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung".</p> <p>2. Nel primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo la parola "enti" è aggiunta la parola "privati" e</p>	<p>art. 14 TUOC</p> <p>art. 14 comma 1 TUOC</p>	<p>62 LR 7/2004, secondo cui fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla stessa LR 7/2004 continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria o regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima. Ne consegue che per i progetti preliminari di importo inferiore a quello stabilito dalla legge regionale continuano ad applicarsi fino alla fissazione all'interno dello statuto di un diverso importo (che come detto può essere solo inferiore rispetto a quello indicato in legge) le regole sulla competenza previste prima dell'entrata in vigore della LR 7/2004, mentre per i progetti preliminari di importo superiore a quello indicato dalla nuova disciplina regionale scatta automaticamente la competenza del consiglio.</p> <p>Art. 7 - L'art. 7 modifica l'art. 33 LR 29/1963, che reca la disciplina sull'obbligo di astensione degli amministratori. In particolare con il comma 1 viene corretta la rubrica dell'art. 33 della LR 21.10.1963 n. 29, limitatamente al testo in tedesco, per chiarire meglio rispetto all'attuale formulazione della rubrica stessa il contenuto della norma.</p> <p>Nel comma 2 viene disposta la soppressione delle parole "di astenersi" contenute nel primo comma dell'articolo 33 LR 29/1963, le quali collegate alla parola divieto alteravano il senso della disposizione. Si precisa inoltre che l'obbligo di</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>le parole “di astenersi” sono soppresse.</p> <p>3. Nel comma 1-bis dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il termine “proprio” sono inserite le parole “o del coniuge”.</p> <p>4. Nel comma 1-bis dell’articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L’obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.”.</p>	<p>art. 14 comma 2 TUOC</p> <p>art. 14 comma 2 TUOC</p>	<p>astensione sussiste solo nell’ipotesi in cui il provvedimento riguardi enti di natura privata di cui il consigliere sia amministratore, revisore o dipendente. La partecipazione agli organi di amministrazione o vigilanza di enti pubblici non determina invece alcun conflitto di interesse per cui non scatta alcun dovere di imparzialità.</p> <p>Con il comma 3 si estende espressamente nella materia della pianificazione urbanistica l’obbligo di astensione agli atti che coinvolgono un interesse del coniuge del consigliere. In precedenza infatti la norma non conteneva alcun riferimento al coniuge del componente dell’organo collegiale.</p> <p>La nuova norma introdotta dal comma 4 dell’art. 7, contemperando la tutela del dovere di imparzialità con la salvaguardia del principio del regolare funzionamento degli organi amministrativi, fissa la separazione fra obbligo di astensione e diritto di esercitare le funzioni pubbliche distinguendo all’interno dei provvedimenti urbanistici le previsioni a carattere generale e quelle particolari. Il regime del dovere di astensione viene quindi differenziato a seconda che venga in rilievo una prescrizione normativa (riferita a una pluralità di beni seppure individuabili) ovvero una prescrizione concreta di carattere provvedimentale che incide sulla destinazione urbanistica dell’area. In particolare le modifiche alle norme di attuazione del piano se dirette a regolare in modo indifferenziato una pluralità di situazioni omogenee non sono idonee a far scattare il dovere di astensione. In questo senso possono essere utilizzate le considerazioni di</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>5. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto il seguente:</p> <p>“1-ter. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica,</p>	<p>art. 14 comma 3 TUOC</p>	<p>TAR Calabria – Catanzaro 6.11.1991 n. 706 secondo cui, ai fini della sussistenza o meno dell'obbligo di astensione sugli strumenti di pianificazione urbanistica “occorre tenere distinti gli statuti di piano in senso stretto, i quali possono esonerare dall'osservanza della regola suddetta, dai precetti muniti di vigore immediatamente impositivo (e lesivo), come le specifiche destinazioni urbanistiche ai singoli fondi, che per la natura non programmatica dell'intervento, implicano la subordinazione dei consiglieri alle regole sulle incompatibilità e sugli obblighi di astensione”.</p> <p>Il nuovo comma 1-ter individua espressamente le ipotesi in cui sorge il dovere di astensione in capo all'amministratore comunale socio della società destinataria dell'effetto del provvedimento. In particolare la disposizione esclude in via generale l'obbligo di astensione ad eccezione delle ipotesi in cui si tratti di società di persone o di società di capitali nelle quali l'amministratore comunale disponga in assemblea di un rilevante numero di voti (pari almeno a un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o a un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa). Attraverso l'individuazione tassativa dei casi in cui il rapporto tra l'amministratore comunale e la società destinataria del provvedimento diventa rilevante ai</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.”.</p>		<p>fini dell'astensione, non è più necessario accertare caso per caso se ricorrono i presupposti indicati dal comma 1 (interesse immediato e attuale) e 1-<i>bis</i> (in materia di pianificazione urbanistica: interesse concreto, immediato e di carattere economico; destinazione urbanistica più favorevole rispetto alla precedente) dell'articolo 33 della LR 29/1963. La disposizione chiarisce inoltre che l'interesse in base al quale scatta l'obbligo di astensione deve avere carattere privato. Sotto questo profilo si precisa che non è rilevante la votazione di provvedimenti riguardanti società, enti o aziende nelle quali il consigliere comunale svolga un ruolo di amministrazione o di vigilanza in rappresentanza del comune.</p> <p>Infine il comma 1-<i>ter</i> impone ai componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici l'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. La norma, che riproduce la disposizione prevista dall'art. 78 comma 3 del TU 267/2000, non prevedendo alcuna sanzione né la decadenza dalla carica per l'ipotesi di violazione dell'obbligo e non incidendo sull'attività amministrativa essendo diretta a inibire l'attività professionale, può essere qualificata come una norma etica e di deontologia professionale. Come precisato dal Ministero dell'Interno “i destinatari della norma sono coloro che nel campo dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>6. Il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:  "2. Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento."</p>		<p>prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titolo di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali)." L'obbligo di astensione dall'esercitare attività professionale è riferito quindi alle prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dagli art. 2230 e seg. del codice civile.</p> <p>Il comma 6 sostituisce il comma 2 dell'art. 33 LR 29/1963, estendendo le disposizioni sull'obbligo di astensione previste per i componenti degli organi collegiali ai soggetti che all'interno dell'amministrazione comunale adottano atti monocratici o esprimono pareri. Nella formulazione precedente la norma faceva riferimento all'obbligo di astensione del solo segretario comunale. La modifica prende atto della pluralità di organi burocratici esistente nell'organizzazione comunale da quando hanno acquisito competenze esterne i dirigenti e i funzionari direttivi.</p> <p>Per connessione si segnala a questo punto che l'art. 66 comma 1 lett. a LR 7/2004 ha soppresso alcune norme riguardanti la disciplina dell'astensione. In primo luogo è abrogato il comma 3 dell'art. 33 LR 29/1963 (art. 14 comma 3 TC), che prevedeva il potere della giunta provinciale di annullare le deliberazioni adottate in contrasto con l'obbligo di astensione e di deferire il segretario comunale all'autorità competente. La norma doveva ritenersi già abrogata dopo l'entrata in vigore della L. cost. 3/2001, che ha eliminato, anche con effetto per la Regione Trentino Alto Adige,</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> (Associazione di comuni)</p>		<p>l'attività di controllo sugli atti dei comuni.</p> <p>È stato poi soppresso il comma 4 dell'art. 33 LR 29/1963 (art. 14 comma 4 TC). La norma abrogata prevedeva che in dipendenza della violazione dell'obbligo di astensione il consigliere fosse sanzionato con la decadenza dalla carica "in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1956 n. 5". Quest'ultima norma dispone la decadenza dei consiglieri nel caso di acquisto di beni comunali eseguito con il sistema della trattativa privata. Il rinvio all'art. 19 LR 5/1956 aveva il limitato effetto di ribadire la decadenza nell'ipotesi prevista da tale norma, senza estendere in generale la decadenza a ogni ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione. Il contenuto del comma 4 ora abrogato era quindi irrilevante, e la soppressione dello stesso assume un significato di chiarimento formale.</p> <p>L'ultimo intervento sulla disciplina dell'astensione consiste nell'abrogazione del comma 5 dell'art. 33 LR 29/1963 (art. 14 comma 5 TC), il quale imponeva la nomina di un presidente del consiglio ad hoc per l'approvazione del conto consuntivo. In questo caso l'incompatibilità era riferita a coloro che ricoprivano la carica di sindaco o di assessore nell'esercizio finanziario a cui si riferiva il conto. Si trattava di una norma di garanzia formale ormai considerata superflua nel nuovo ordinamento che sviluppa su un piano sostanziale la funzione di controllo del consiglio.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	Commento
<p>1. Nel comma 11 dell'articolo 41-ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “, escluso il comma 3 dell'articolo 51” sono sostituite dalle parole “sugli organi”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Unione di comuni)</i></p>	<p>art. 62 comma 11 TUOC</p>	<p>Art. 8 - L'articolo si limita a sopprimere il controllo sugli atti delle associazioni di comuni, mentre conferma il potere della giunta provinciale di vigilare sugli organi delle associazioni stesse ai sensi dell'art. 54 dello statuto di autonomia.</p>
<p>1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente: “1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.”.</p>	<p>art. 63 TUOC</p> <p>art. 63 comma 1 TUOC</p>	<p>Art. 9 - Con l'art. 9 (che modifica l'art. 42 LR 1/1993) viene innovata la disciplina sulle unioni.</p> <p>In particolare con il comma 1 viene soppresso il vincolo della fusione, tenuto conto della necessità di incentivare nel territorio regionale, caratterizzato dalla presenza di numerose microcomunità, l'attivazione di questa forma collaborativa eliminando ogni possibile remora alla collaborazione tra gli enti. Per i comuni della provincia di Bolzano è stato però introdotto un limite demografico, collegato all'esigenza di non alterare la ripartizione dei posti nell'impiego pubblico secondo la consistenza dei gruppi linguistici presenti nei comuni, prevedendo che l'attivazione di questa forma collaborativa sia consentita solo fra comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.</p>
<p>2. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole</p>	<p>art. 63 comma 6 TUOC</p>	<p>Il comma 2 introduce un procedimento più snello per l'adozione da parte della giunta regionale dei criteri per la concessione dei contributi regionali alle unioni. In base alla</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>“le associazioni rappresentative dei comuni” sono sostituite dalle parole “e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni” e dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “L’intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale.”.</p> <p>3. Nel comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all’unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l’unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L’entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.”.</p>	<p>art. 63 comma 7 TUOC</p>	<p>disciplina previgente i criteri erano approvati dalla giunta regionale d’intesa sia con le giunte provinciali sia con le associazioni rappresentative dei comuni. Con la nuova disciplina l’intesa è limitata alle giunte provinciali mentre deve essere acquisito solo un parere dei consorzi dei comuni. Inoltre l’intesa con le giunte provinciali viene considerata raggiunta in mancanza di specifico atto di dissenso presentato dalle giunte stesse entro trenta giorni.</p> <p>La nuova disciplina prevista dal comma 3 promuove fortemente la fusione dei comuni associati in un’unione. In particolare la creazione di un comune unico entro il decimo anno è fortemente incentivata sul piano economico mediante la concessione di contributi regionali che sono incrementati nell’ipotesi in cui la fusione sia anticipata rispetto a tale termine.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(ConSORZI obbligatori di funzioni)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente: "Art. 42-bis (ConSORZI obbligatori di funzioni)</p> <p>1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.</p> <p>2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.</p> <p>3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea."</p>	<p>art. 64 TUOC</p>	<p>Art. 10 - La disposizione è diretta a colmare una lacuna normativa, derivante dalla soppressione con la LR 1/1993 del consorzio di funzioni. La LR 1/1993 ha infatti previsto l'obbligo di trasformare i consorzi di funzioni nelle altre forme collaborative comunali (associazioni, unioni, convenzioni) e limitato l'utilizzo del consorzio alla gestione associata di servizi pubblici locali. Rimaneva aperto il problema dei consorzi obbligatori di funzioni previsti dalle leggi di settore statali o provinciali (come i consorzi Bim e i consorzi forestali della provincia di Trento). Per questi consorzi infatti la legge regionale non disponeva nulla, lasciando incerto il quadro normativo di riferimento. La nuova disciplina individua espressamente le disposizioni regionali applicabili ai consorzi obbligatori di funzioni.</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <i>(Gettoni di presenza)</i></p> <p>1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) nel comma 1 le parole “nella misura massima di lire 25.000” sono sostituite dalle parole “nella misura fissata dallo statuto”;</p>	<p>art. 95 TUOC</p> <p>art. 95 comma 1 TUOC</p>	<p>si estendeva fino alla possibilità di prevedere l'elezione diretta del presidente sul modello dell'elezione diretta del sindaco, ma era limitata alla definizione delle procedure di elezione del presidente, il quale doveva essere scelto fra i consiglieri circoscrizionali eletti. La nuova norma consente invece ai comuni di introdurre anche per i consigli circoscrizionali il sistema di elezione diretta del presidente. Fino all'approvazione di modifiche innovative rispetto al sistema di elezione attualmente seguito dai comuni continuano ad applicarsi, per principio generale e comunque in base all'art. 62 LR 7/2004, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa LR 7 /2004.</p> <p>Art. 13 - L'art. 13 modifica l'art. 28 del DPGR 19.1.1984 n. 6/L, definendo meglio la disciplina dei gettoni di presenza.</p> <p>In particolare il comma 1 lett. a coordina formalmente la disciplina sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali contenuta nell'art. 2 della legge regionale 14.8.1986 n. 4 (secondo cui la misura del gettone di presenza non può superare l'importo di 25 mila lire) con l'art. 12 della LR 1/1993 (che riserva allo statuto la fissazione del gettone di presenza entro l'importo massimo di lire 100 mila). La correzione era peraltro già contenuta nell'art. 22 comma 1 del testo coordinato delle disposizioni</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>b) nel comma 2 tra le parole “alle sedute” e le parole “delle commissioni” sono inserite le parole “della giunta e”.</p> <p>2. Nel comma 2 dell’articolo 28-<i>quater</i> del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:</p> <p>“h-bis) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.”.</p>	<p>art. 95 comma 2 TUOC</p> <p>art. 22 comma 2 TUOC</p>	<p>sull’ordinamento dei comuni contenute nel DPGR 27.2.1995 n. 4/L e nella LR 10/1998, utilizzando la possibilità di riorganizzare i testi normativi in sede di coordinamento.</p> <p>Il comma 1 lett. b riconosce espressamente ai componenti la giunta che non godono dell’indennità di carica il diritto a percepire il gettone di presenza nella misura spettante ai consiglieri comunali. In precedenza il diritto degli assessori privi dell’indennità di carica a percepire il gettone di presenza trovava il suo fondamento nell’art. 12 della legge 27.12.1985 n. 816, per effetto del rinvio disposto dall’art. 3 della LR 4/1986. La necessità di sistemare la materia deriva dall’abrogazione della L. 816/1985 disposta dal legislatore statale con l’art. 28 della L. 3.8.1999 n. 265.</p> <p>Il comma 2 integra l’art. 28-<i>quater</i> del DPGR 19.1.1984 n. 6/L, introducendo un’ulteriore fattispecie di spesa di rappresentanza. La <i>ratio</i> della disposizione consiste nella possibilità di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l’introduzione di riconoscimenti “aziendali” di natura simbolica e con funzione premiale.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Nuove disposizioni in materia di indennità di carica)</i></p> <p>1. L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 1 (Indennità di carica)</p>	<p>art. 19 TUOC</p>	<p>Art. 14 - L'art. 14 sostituisce l'art. 1 della LR 7.5.1976 n. 4, innovando la disciplina in materia di indennità di carica e di presenza degli amministratori degli enti locali. In particolare viene attribuita alla giunta regionale la competenza a fissare con proprie norme regolamentari, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, la misura sia dell'indennità di carica sia dei gettoni di presenza dei componenti gli organi degli enti locali. L'adozione del regolamento regionale costituisce l'atto finale di un procedimento complesso. In particolare prima dell'approvazione la giunta regionale deve “sentire” la competente commissione legislativa regionale e ottenere sulla proposta l'intesa delle giunte provinciali, le quali a loro volta dovranno acquisire il parere del Consiglio dei comuni o, qualora non istituito, dei Consorzi dei comuni. La legge regionale detta una serie di criteri ai quali la giunta regionale dovrà attenersi nell'individuare la misura delle indennità e dei gettoni.</p>
<p>1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di</p>	<p>art. 19 comma 1 TUOC</p>	<p>Il nuovo comma 1 dell'art. 1 LR 4/1976 estende al presidente del consiglio e a tutti i componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni e degli altri enti locali il diritto a ottenere l'indennità di carica. In base alla previgente legge regionale l'attribuzione dell'indennità al presidente del consiglio comunale non era obbligatoria ma costituiva una facoltà del</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.</p> <p>2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.</p> <p>3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:</p> <p>a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;</p> <p>b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione</p>	<p>art. 19 comma 2 TUOC</p> <p>art. 19 comma 3 TUOC</p>	<p>consiglio. L'indennità di carica poteva inoltre essere attribuita solo agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti.</p> <p>Il comma 2 LR 4/1976 individua i soggetti ai quali spetta il gettone di presenza, confermando sotto questo profilo la disciplina regionale vigente.</p> <p>Il comma 3 LR 4/1976 prevede l'obbligo della giunta regionale di fissare le indennità di carica ogni cinque anni prima del rinnovo delle amministrazioni comunali da effettuare con il turno elettorale generale.</p> <p>Le lett. da a) a j) del comma 3 individuano i criteri e i parametri in base ai quali la giunta regionale fissa la misura delle indennità e dei gettoni di presenza.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) le indennità dovranno essere articolate in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni, delle particolari funzioni assunte dagli enti nonché del tempo necessario per lo svolgimento del mandato;</p> <p>b) l'indennità di carica dei sindaci deve essere determinata in relazione al trattamento economico lordo dei consiglieri della regione ed entro dei limiti che</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>Autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;</li> <li>2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;</li> <li>3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla quarta;</li> <li>4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;</li> <li>5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;</li> <li>6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;</li> <li>7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;</li> <li>8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;</li> <li>9) non inferiore al 15 per cento</li> </ol>		<p>variano a seconda della provincia di appartenenza e della classe demografica (e talvolta segretariale) del comune;</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;</p> <p>10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;</p> <p>c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:</p> <p>1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;</p> <p>2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;</p> <p>3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;</p> <p>4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;</p> <p>5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;</p> <p>6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretariale superiore alla terza;</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;</p> <p>8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;</p> <p>9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;</p> <p>10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;</p> <p>11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;</p> <p>d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:</p> <p>1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;</p>		<p>d) le indennità di carica del vicesindaco dovranno essere determinate in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco ed entro una fascia di oscillazione della medesima compresa fra il 20 e il 50 per cento per i comuni fino a 50.000 abitanti e fra il 50 e il 75 per cento per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;</p> <p>e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:</p> <p>1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;</p> <p>2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;</p> <p>f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;</p> <p>g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;</p> <p>h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per i rispettivi assessori comunali;</p>		<p>e) anche le indennità di carica degli assessori dovranno essere determinate in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco ed entro il 30 e il 50 per cento della medesima rispettivamente per i comuni fino a 2.000 abitanti e per i comuni con più di 2.000 abitanti;</p> <p>f) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti dovranno essere previste due distinte ipotesi: esercizio delle funzioni a tempo pieno o a tempo parziale. L'indennità nella misura massima potrà essere riconosciuta solo a favore degli amministratori che esercitano le funzioni a tempo pieno;</p> <p>g) la lett. g introduce un criterio automatico per la determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative (unioni, associazioni, consorzi), estendendo a questi amministratori le indennità previste per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti alla forma collaborativa;</p> <p>h) la lett. h prevede che la misura dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali non possa essere superiore a quella prevista per gli assessori dei rispettivi comuni;</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;</p> <p>j) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.</p> <p>4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.</p> <p>5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.</p> <p>6. Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Regione in relazione all'incremento dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.”.</p>	<p>art. 19 comma 4 TUOC</p> <p>art. 19 comma 5 TUOC</p> <p>art. 19 comma 6 TUOC</p>	<p>i) in base alla lett. i la misura del gettone di presenza non potrà essere fissata in misura inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore con il decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del TU 267/2000. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata. La misura del gettone di presenza per gli amministratori locali è stata fissata con il decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000 n. 119 (GU 13.5.2000 n. 110);</p> <p>j) il regolamento della giunta regionale dovrà definire il limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche rivestite.</p> <p>Il comma 4 LR 4/1976 conferma il divieto di cumulo dell'indennità di carica con i gettoni di presenza già previsto dall'art. 2 della LR 4/1986. Tale divieto riguarda le indennità e i gettoni corrisposti dallo stesso ente.</p> <p>Il comma 5 LR 4/1976 precisa che il cumulo dei gettoni di presenza con l'indennità di carica è invece ammesso quando gettoni e indennità vengano corrisposti da enti diversi.</p> <p>Dopo l'approvazione del regolamento (che come visto deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'effettuazione del turno elettorale generale) le indennità sono aggiornate annualmente con provvedimento del presidente della regione sulla base dell'incremento delle indennità dei consiglieri regionali.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il regolamento della Giunta regionale è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per le singole fasce, l'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all'esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:</p> <p>a) l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;</p> <p>b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all'altra dovuto a variazioni di popolazione;</p> <p>c) oneri collegati all'aumento annuale dell'indice ISTAT.</p> <p>4. Fino all'entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge come modificate</p>	<p>art. 20 comma 1 TUOC</p> <p>art. 20 comma 2 TUOC</p> <p>art. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98 TUOC</p>	<p>Il comma 2 dell'art. 14 fissa la decorrenza della nuova disciplina al primo turno elettorale generale che avrà luogo in regione dopo l'entrata in vigore della LR 7/2004.</p> <p>Il comma 3 dell'art. 14 pone un limite finanziario stabilendo che la giunta regionale in sede di prima applicazione della nuova normativa non possa superare l'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l'anno 2004, con eccezione degli oneri derivanti dalla attribuzione delle indennità di carica agli assessori nei comuni fino a 2.000 abitanti, dal passaggio di fascia dei comuni per effetto di variazioni demografiche e dall'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT.</p> <p>In base a questa disposizione transitoria le leggi regionali in materia di indennità di carica seppure abrogate dal comma 6 rimangono efficaci fino all'entrata in vigore del regolamento della giunta regionale.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>dall'articolo 13.</p> <p>5. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della presente legge se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della Giunta regionale.</p> <p>6. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 e successive modificazioni, l'articolo 28-bis del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, gli articoli 12 e 41-ter, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e l'articolo 16, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, sono abrogati.</p> <p>7. Nel comma 10 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole "dai commi 8, 9, 10 e" sono sostituite dalle parole "dal comma".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> (Rinvio)</p> <p>1. Nell'articolo 28-quinquies del</p>	<p>art. 19 comma 7 TUOC</p>	<p>Il comma 5 dell'art. 14 contiene una norma che consente il "galleggiamento" dei gettoni di presenza. Secondo questa disposizione infatti anche dopo l'approvazione del regolamento della giunta regionale la misura del gettone rimane quella fissata dallo statuto comunale se di importo superiore a quello indicato nel regolamento stesso.</p> <p>Il comma 6 dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni regionali in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza. Tuttavia, come precisato nel comma 4, queste disposizioni rimangono transitoriamente in vigore fino all'entrata in vigore del regolamento della giunta regionale con il quale verrà ridisciplinata l'intera materia. Per questo motivo le stesse sono state inserite tra le disposizioni transitorie del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.</p> <p>Questa disposizione (comma 7 dell'art. 14) sopprime la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per i componenti degli organi delle unioni. Anche per questi enti infatti le indennità e i gettoni saranno definiti nel regolamento della giunta regionale.</p>
<p>1. Nell'articolo 28-quinquies del</p>	<p>art. 23 TUOC</p>	<p>Art. 15 - L'articolo adegua il rinvio alla normativa statale contenuto nell'art. 28-quinquies del DPGR 19.1.1984 n. 6/L in materia di aspettative, permessi e indennità degli</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>6/L, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, l'espressione "nella legge 27 dicembre 1985, n. 816" è sostituita dalla seguente "nel Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <i>(Referendum popolare)</i></p> <p>1. L'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 50 <i>(Referendum popolare)</i></p> <p>1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.</p> <p>2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centotanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.</p>	<p>art. 77 TUOC</p>	<p>amministratori comunali. Sulla base del nuovo rinvio si applicano le disposizioni del TU 267/2000 (parte I – titolo III – capo IV) e non più quelle della L 816/1985, abrogata già dall'art. 28 della L 265/1999.</p> <p>Art. 16 - L'articolo rende obbligatoria la previsione negli statuti comunali dell'istituto del referendum popolare, per assicurare ai cittadini la possibilità di intervenire nelle scelte politiche dei comuni. Rinvia invece la disciplina del procedimento referendario ai regolamenti comunali, i quali non potranno comunque prevedere un numero di sottoscrizioni a sostegno del referendum superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; tale numero non può comunque essere inferiore a 40 elettori. Per promuovere una consultazione che riguardi una frazione o una circoscrizione saranno necessarie sottoscrizioni in numero non superiore al 10 per cento degli elettori residenti nella frazione o circoscrizione.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.</p> <p>4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <i>(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)</i></p> <p>1. All'articolo 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.”;</p>	<p>art. 79 TUOC</p> <p>art. 79 comma 2 TUOC</p>	<p>Art. 17 - L'art. 17 adegua la disciplina regionale al nuovo sistema costituzionale delle autonomie locali, nel quale non sono più previste forme di controllo sugli atti degli enti locali. La modifica ha carattere esclusivamente formale, in quanto l'eliminazione del controllo di legittimità si era già prodotta con l'entrata in vigore della L. cost. 3/2001.</p> <p>In particolare il nuovo comma 1-bis dell'art. 54 disciplina la comunicazione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta. Precisamente questo comma riproduce il testo dell'art. 51 comma 3 LR 1/1993 (art. 96 comma 3 TC), secondo cui le deliberazioni di giunta sono comunicate ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo comunale. Si tratta di una sistemazione formale del</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>b) nel comma 2, le parole “non soggette al controllo preventivo di legittimità” sono soppresse;</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  “3-bis. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b>  <i>(Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)</i></p> <p>1. L’articolo 54-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituito dal seguente:  “Art. 54-bis  (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)</p>	<p>art. 79  comma 3  TUOC</p> <p>art. 79  comma 5  TUOC</p> <p>art. 86  TUOC</p>	<p>testo normativo, giustificata dalla necessità di estrapolare dall’art. 51 della LR 1/1993 (che è stato soppresso con l’art. 66 lett. g della LR 7/2004) le norme riferite a istituti diversi dal controllo.</p> <p>La lett. b sopprime il riferimento al controllo preventivo di legittimità inserito nel comma 2 dell’art. 54 della LR 1/1993.</p> <p>La lett. c aggiunge il comma 3-<i>bis</i> all’art. 54 della LR 1/1993. Il primo periodo del nuovo comma riproduce la disciplina che era contenuta nell’art. 52 comma 13 LR 1/1993 (abrogato dall’art. 66 lett. g LR 7/2004), limitatamente alla parte che risulta compatibile con il nuovo sistema delle autonomie locali. Non viene quindi più riprodotta la parte che prevedeva il reclamo alla giunta provinciale contro le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità. Il secondo periodo del nuovo comma 3-<i>bis</i> prevede poi che le modalità, i termini e le procedure per la risposta all’opposizione siano disciplinate dai regolamenti comunali.</p> <p>Art. 18 - L’art. 18 sostituisce l’art. 54-<i>bis</i> LR 1/1993, adeguando la disciplina regionale al nuovo sistema costituzionale delle autonomie locali, nel quale non sono più previste forme di controllo sugli atti degli enti locali. Viene infatti soppresso il controllo preventivo di legittimità</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <i>(Prospetto di conciliazione)</i></p> <p>1. Nell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il comma 75, è aggiunto il seguente: “75-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l’ente adotti ai sensi del comma 84 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l’aspetto finanziario che economico-patrimoniale.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <i>(Esercizio provvisorio)</i></p> <p>1. Nel comma 15 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione” sono sostituite dalle parole “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti”.</p>	<p>art. 33 comma 1-bis TUCONT</p> <p>art. 12 comma 2 TUCONT</p>	<p>sugli atti delle unioni di comuni, mentre viene confermata la vigilanza della giunta provinciale sugli organi di tali enti e dei consorzi obbligatori di funzioni.</p> <p>Art. 19 - La disposizione rende facoltativa la compilazione del prospetto di conciliazione (ossia del modello attraverso il quale è possibile ottenere il risultato economico mediante la rielaborazione dei dati finanziari) nei comuni che adottano un sistema contabile che rilevi le operazioni gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico - patrimoniale, in quanto il sistema contabile fornisce in questo caso tutti gli elementi e i dati (determinati in modo analitico) che possono essere ottenuti utilizzando il prospetto di conciliazione.</p> <p>Art. 20 - L’articolo si limita a precisare che la disciplina della gestione provvisoria recata dall’art. 17 comma 15 della LR 10/1998 si applica nell’ipotesi che il bilancio di previsione non sia approvato entro i termini fissati dalla legge o dall’accordo in sede di finanza locale provinciale.</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>1-bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;</p> <p>1-bis.1.) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;”.</p> <p>2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:  “3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1-bis) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni</p>	<p>art. 83  comma 3  TUOC</p>	<p>funzioni di consiglio, giunta e sindaco. La norma può essere considerata una disposizione di chiarimento, in quanto la stessa disciplina era desumibile dall'originaria formulazione dell'art. 58 comma 1 lett. b, laddove si faceva riferimento all'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi.</p> <p>Con il n. 1-<i>bis</i> viene confermata (con i necessari chiarimenti) la disciplina vigente, in base alla quale in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la sostituzione del sindaco è affidata al vicesindaco. Il consiglio è sciolto ma continua provvisoriamente a operare (insieme alla giunta) fino al rinnovo dell'amministrazione.</p> <p>Il n. 1-<i>bis</i>.1, limitato ai comuni della provincia di Bolzano, prevede lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario qualora il consiglio stesso non provveda all'elezione o alla sostituzione della giunta entro il termine di trenta giorni rispettivamente dalla proclamazione degli eletti o dalla data di presentazione delle dimissioni dell'intero esecutivo. Inoltre la norma prevede lo scioglimento del consiglio anche nel caso il consiglio non sostituisca entro novanta giorni l'assessore cessato per qualsiasi causa dalle funzioni.</p> <p>Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 58 LR 1/1993 per precisare che nel commissario nominato dalla giunta provinciale si concentrano le funzioni assegnate dall'ordinamento al consiglio, alla giunta e al sindaco</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <i>(Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali)</i></p> <p>1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente: "6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza."</p> <p>2. L'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1983, n. 16 è soppresso.</p>	<p>art. 29 comma 6 TUPERS</p>	<p>Art. 23 - L'art. 23 unifica la disciplina del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali e aziende, uniformandola a quella vigente per i dipendenti dei comuni.</p> <p>La nuova disciplina chiarisce che il rimborso delle spese legali spetta a tutti i componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, ma limita il rimborso ai componenti di estrazione tecnica che non svolgano tale funzione a titolo di attività professionale o con diritto a un compenso maggiorato rispetto ai gettoni di presenza corrisposti agli altri componenti.</p>

<b>LR 22 dicembre 2004 n. 7</b>	<b>Riferimento agli articoli dei testi unici regionali</b>	<b>Commento</b>
---------------------------------	--	-----------------

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> (<i>Giunta comunale</i>)</p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1.), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco."</p>	<p>art. 3 comma 3 TUEL</p>	<p>Art. 24 - L'art. 24 modifica l'art. 2 della LR 3/1994 che disciplina la composizione della giunta comunale. Con il comma 1 viene introdotta per le dimissioni dell'assessore una disciplina analoga a quella prevista per i consiglieri. In base alla nuova norma anche le dimissioni dell'assessore sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Non sono invece estese ai componenti la giunta le rigorose modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri. La nuova disciplina stabilisce inoltre i termini entro cui il sindaco (per i comuni della provincia di Trento) o il consiglio (per i comuni della provincia di Bolzano) devono provvedere alla sostituzione dell'assessore dimissionario. La previgente legge regionale nulla disponeva in merito. In particolare il comma 1 dell'art. 24 stabilisce l'obbligo di sostituire l'assessore dimissionario (o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa) entro 30 giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro 90 giorni per i comuni della provincia di Bolzano (si veda l'art. 83 comma 1 lett. b n. 3 TUOC).</p> <p>La nuova disposizione precisa poi che la giunta può continuare a operare anche in composizione ridotta, a condizione che il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Nella prima frase del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole "su proposta del sindaco" e le parole "e secondo le modalità stabilite nello statuto", sono inserite le parole "da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione".</p> <p>3. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:  "6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neo-eletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali.".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b>  <i>(Eleggibili a consiglieri comunali)</i></p>	<p>art. 3  comma 5  TUEL</p> <p>art. 3  comma 7  TUEL</p>	<p>Il comma 2, con riferimento ai comuni della provincia di Bolzano fissa il termine per la presentazione al consiglio comunale della proposta di composizione della giunta comunale individuandolo nella prima seduta successiva all'elezione.</p> <p>Il comma 3 riformula il comma 6 dell'art. 2 LR 3/1994, prevedendo che per la determinazione del numero di posti da assegnare in giunta comunale a ciascun gruppo linguistico si abbia riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale al momento della convalida del consiglio neo-eletto. Il comma 3 tiene conto inoltre del principio posto dall'articolo 61 comma 2 dello Statuto di autonomia, secondo cui nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Se questa situazione si verifica nel corso del mandato (in seguito a surroga di un consigliere di un gruppo con un consigliere di altro gruppo) è consentito nominare un assessore in più rispetto al numero fissato dallo statuto comunale; questo assessore deve essere scelto tra i consiglieri.</p>
<p>1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 è sostituito dal seguente:</p>	<p>art. 16  TUEL</p>	<p>Art. 25 - L'art. 25, pur sostituendo interamente l'art. 7 della LR 10.8.1974 n. 6, nulla innova per i</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>“Art. 7 (Eleggibili a consiglieri comunali)</p> <p>1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <i>(Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente: “2. I consigli comunali restano in carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.”.</p>	<p>art. 12 comma 2 TUEL</p>	<p>comuni della provincia di Trento. La modifica riguarda infatti il diritto di elettorato passivo alla carica di consigliere comunale nella provincia di Bolzano; in particolare, l’articolo dispone che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e non più solo coloro che sono anche elettori del consiglio comunale (ovvero che hanno maturato i requisiti residenziali previsti per poter esprimere il voto). Una precisazione importante riguarda il diritto di elettorato passivo con riferimento alla carica di sindaco che non è stato modificato (art. 6 TUEL); ciò significa che è eleggibile a tale carica solo chi è elettore del consiglio comunale e quindi ha maturato quattro anni di residenza ininterrotta nel territorio della Regione, dei quali almeno due, anche non continuativi, nel territorio della provincia di Bolzano.</p> <p>Art. 26 - L’art. 26 riformula i commi 2 e 6 dell’art. 10 LR 3/1994. Il nuovo comma 2 dell’art 10 stabilisce che i consigli comunali in regime di <i>prorogatio</i> (ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali) possono adottare solo gli atti urgenti (mentre non è più necessario che gli atti siano anche improvagabili). La giurisprudenza con riferimento ad altre fattispecie ha affermato che la valutazione della sussistenza del presupposto dell’ur-</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:  "6. Nei comuni della provincia di Bolzano, le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione della giunta che deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1.) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1."</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b>  <i>(Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea)</i></p> <p>1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto</p>	<p>art. 12  comma 6  TUEL</p> <p>art. 17  TUEL</p>	<p>genza è estranea al sindacato di legittimità e rientra nella valutazione discrezionale dello stesso consiglio (cfr. CS sez. IV 28.2.1978 n. 138). Questo profilo deve essere però oggetto di specifica motivazione. Lo stesso nuovo comma 2 chiarisce poi il termine da cui decorre tale limitazione dei poteri (dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali).</p> <p>Il comma 6 dell'articolo 10 della LR n. 3/1994 è stato riformulato in conseguenza della modifica della disciplina sul giuramento, precisando che nei comuni della provincia di Bolzano le funzioni della giunta sono esercitate dal sindaco fino alla elezione degli assessori da parte del nuovo consiglio comunale. In provincia di Bolzano infatti gli assessori non sono nominati dal sindaco ma eletti dal consiglio. Si ritiene che la procedura per l'adozione degli atti monocratici del sindaco nell'esercizio dei poteri della giunta sia analoga a quella prevista per l'adozione delle delibere di giunta, con l'obbligo di acquisire sulle proposte i pareri previsti dall'art. 81 TUOC.</p> <p>Art. 27 - L'art. 27, di contenuto meramente ricognitivo, rende esplicita una situazione di fatto e rinvia</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> <i>(Turni elettorali)</i></p> <p>1. Il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, introdotto dall'articolo 19, comma 38, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente: "2-bis. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell'anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo dell'anno successivo."</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> <i>(Formazione delle candidature nei comuni della regione)</i></p> <p>1. L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 17 (Formazione delle candidature</p>	<p>art. 13 comma 3 TUEL</p> <p>art. 40 TUEL</p>	<p>espressamente alla normativa statale che disciplina l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che siano residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige. Operativamente nulla cambia trattandosi di normativa che ha già trovato applicazione in Trentino-Alto Adige a partire dal 16 aprile 1996, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 del 1996.</p> <p>Art. 28 - L'art. 28 (che riformula l'art. 15 LR 3/1994) dispone il rinvio del turno elettorale autunnale (che ha luogo tra il 1° novembre e il 15 dicembre) nell'anno in cui si svolgono le elezioni provinciali. In questo caso le elezioni comunali vengono effettuate in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>Art. 29 - La nuova disposizione semplifica il procedimento di presentazione delle candidature. In particolare:</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>nei comuni della regione)</p> <p>1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:</p> <p>a) 200 elettori, nei comuni con più di 40.000 abitanti;</p> <p>b) 175 elettori, nei comuni con più di 20.000 abitanti;</p> <p>c) 100 elettori, nei comuni con più di 10.000 abitanti;</p> <p>d) 60 elettori, nei comuni con più di 5.000 abitanti;</p> <p>e) 30 elettori, nei comuni con più di 2.000 abitanti;</p> <p>f) 20 elettori, nei comuni fino a 2.000 abitanti.</p> <p>2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.</p> <p>3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.</p>		<p>elimina l'obbligo del deposito delle candidature preliminare alla raccolta delle sottoscrizioni che era previsto dall'art. 17 comma 6 della LR 3/1994. Per effetto dell'eliminazione di questa fase la procedura di formazione delle candidature inizia ora direttamente con la raccolta delle sottoscrizioni (o con la presentazione delle liste nei casi in cui non è richiesta la raccolta di sottoscrizioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduce sensibilmente (in media del 25 per cento) il numero di sottoscrizioni necessarie per la formazione delle candidature;</li> <li>- precisa che un minimo di sottoscrizioni (20) è richiesto per la presentazione delle liste nei comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti; in base alla precedente formulazione della norma era previsto l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste nei comuni fino a 1.000 abitanti;</li> <li>- esonera dalla raccolta delle sottoscrizioni le candidature alla carica di sindaco; (è una semplificazione del sistema precedente per il quale, nei comuni con popolazione superiore</li> </ul>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.</p> <p>5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.</p> <p>6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.</p> <p>7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.</p> <p>8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.”.</p>		<p>a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 13.000 abitanti per la provincia di Bolzano, anche queste candidature dovevano essere sottoscritte; si tratta di una scelta coerente con il voto congiunto, in quanto anche il sostegno alla formazione delle candidature deve essere coerente; la legge previgente consentiva invece di sottoscrivere, senza alcun vincolo, sia una candidatura a sindaco sia una lista di candidati);</p> <p>- chiarisce che nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti è possibile presentare liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale;</p> <p>- stabilisce che per essere valide le sottoscrizioni devono essere raccolte e autenticate solo nei sei mesi che precedono il termine finale per la presentazione delle candidature ovvero il 33° giorno prima delle elezioni (nuovo</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <i>(Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)</i></p> <p>1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola "depositati" è sostituita dalla parola "presentati" e le parole " , da affiggere all'albo pretorio" sono soppresse.</p> <p>2. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole "da eleggere" sono soppresse.</p>	<p>art. 43 comma 1 TUEL</p> <p>art. 43 comma 2 TUEL</p>	<p>termine previsto dall'art. 34 della LR 7/2004).</p> <p>Art. 30 - L'art. 30 modifica l'art. 19 LR 3/1994. In particolare il comma 1 adegua la disposizione sulla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano alle modifiche introdotte con l'art. 29. Come precisato, l'art. 29 non prevede più la procedura del deposito preliminare e dell'affissione all'albo pretorio delle candidature e del programma amministrativo, per cui risultava necessario sopprimere ogni riferimento a questi adempimenti contenuto negli altri articoli della LR 3/1994.</p> <p>Il comma 2 sopprime le parole "da eleggere", che avevano determinato alcuni dubbi sul numero massimo di candidati da inserire nelle liste. Non era chiaro infatti se nel numero di componenti del consiglio da eleggere fosse o meno compreso il sindaco. Ora in base alla nuova formulazione è chiaro che la lista può comprendere un numero di candidati alla carica di consigliere pari al numero complessivo dei componenti del consiglio, aumentato della metà.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> <i>(Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di</i></p>		



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <i>(Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente: "Art. 20-bis (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive)</p> <p>1. Al fine di promuovere condizioni per la parità di accesso alle cariche elettive, le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi.</p> <p>2. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero massimo di candidati spettanti alla medesima lista con eventuale arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, comma 4, 19, comma 4, e 20, comma 6, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.</p>	<p>art. 45 TUEL</p>	<p>candidati alla carica di consigliere pari al numero dei seggi del consiglio previsto dall'art. 2 TUEL;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascuna lista può comprendere un numero di candidati alla carica di consigliere pari al numero dei seggi del consiglio previsto dall'art. 2 TUEL, aumentato della metà.</li> </ul> <p>Art. 32 - L'art. 32 introduce il nuovo art. 20-bis della LR 3/1994, il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i sessi;</li> <li>- stabilisce il numero massimo di candidati di uno stesso genere che possono far parte della stessa lista e lo rapporta a due terzi del numero massimo teorico di candidati;</li> <li>- prevede la riconsiderazione della lista che non presenti almeno un candidato dell'altro genere;</li> <li>- dispone la riduzione al numero massimo se un genere supera i due terzi.</li> </ul> <p>L'articolo incide sulla formazione delle liste dei candidati considerato che almeno un rappresentante dell'altro genere deve in ogni caso essere presente nella lista dei candidati (comma 1) e che la lista viene riconsiderata se, per effetto della riduzione (comma 4 ultimo periodo), risulta</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <i>(Collegamento delle liste in provincia di Bolzano)</i></p> <p>1. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p>	<p>art. 46 comma 2 TUEL</p>	<p>formata da un numero di candidati inferiore al minimo.</p> <p>Si vedano in allegato il commento all’art. 32 LR 7/2004 e le tabelle relative alla composizione per genere delle liste dei candidati.</p> <p>Art. 33 - L’art. 33 non innova in modo sostanziale la normativa dei comuni della provincia di Bolzano sul collegamento delle liste ai fini dell’assegnazione dei seggi residui. Il nuovo articolo si limita infatti a chiarire la disposizione attraverso una diversa collocazione della norma. La disposizione è spostata dall’articolo 20 LR 3/1994 (il cui comma 2 è abrogato dall’art. 31 LR 7/2004) all’art. 35 (comma 2) della LR 5/1956. Nel merito la disposizione conferma che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 della provincia di Bolzano il collegamento oltre che reciproco deve essere effettuato esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p><i>(Modalità di presentazione delle candidature)</i></p> <p>1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, il periodo “Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme anche i giudici di pace ed i segretari giudiziari.” è sostituito dalle parole “e successive modificazioni.”.</p> <p>2. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “o dai giudici di pace o dai segretari giudiziari” sono sostituite dalle parole “e successive modificazioni”.</p> <p>3. Nell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa.”.</p> <p>4. Nel comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola “trentunesimo” è sostituita con “trentatreesimo”.</p>	<p>art. 47 comma 1 lett. c TUEL</p> <p>art. 47 comma 3 TUEL</p> <p>art. 47 comma 4 TUEL</p> <p>art. 47 comma 5 TUEL</p>	<p>Art. 34 - L'art. 34 introduce alcune precisazioni nell'art. 21 LR 3/1994.</p> <p>In particolare i commi 1 e 2 si limitano a effettuare un rinvio dinamico alla normativa statale in materia di autenticazione delle sottoscrizioni.</p> <p>Il comma 3 amplia il periodo a disposizione della Commissione elettorale circondariale per la verifica e l'ammissione delle candidature. La modifica è necessaria per consentire alle liste di utilizzare tutto il mese a loro riservato dalla legge per la propaganda elettorale. Il periodo utile per la presentazione delle candidature alla segreteria del comune è stato conseguentemente anticipato: tale adempimento deve essere svolto tra il 37° e il 33° giorno precedente quello di votazione con esclusione della domenica (ovvero del 35° giorno). La normativa previgente collocava tale adempimento tra il 34° e il 31° giorno antecedente quello della votazione.</p> <p>Il comma 4, in seguito allo spostamento dei termini operato dal comma 3, dispone che la documentazione relativa alle liste presentate deve essere depositata presso la competente commissione elettorale circondariale nel pomeriggio del 33° giorno.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <i>(Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature)</i></p> <p>1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole "entro il giorno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il terzo giorno successivo".</p> <p>2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 alla lettera a) è anteposta la seguente: "0a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 20-bis, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione."</p> <p>3. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole "le candidature alla carica di sindaco e" sono soppresse.</p> <p>4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono aggiunte le parole: "o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale, rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune".</p> <p>5. Nell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la lettera g) è soppressa.</p>	<p>art. 50 TUEL</p> <p>art. 50 comma 1 TUEL</p> <p>art. 50 comma 1 TUEL</p> <p>art. 50 comma 1 TUEL</p>	<p>Art. 35 - L'art. 35 si limita ad adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte con gli art. 29, 32, 33 e 34 della LR 7/2004.</p> <p>Il comma 1 estende il periodo assegnato alla commissione elettorale per l'esame e l'ammissione delle candidature.</p> <p>Il comma 2 richiama gli adempimenti assegnati alle commissioni circondariali con riferimento al rispetto nelle liste della quota di genere e dispone la riconsiderazione della lista che, per effetto della riduzione, non risulta più formata dal numero minimo di candidati.</p> <p>Il comma 3 coordina l'art. 22 LR 22 LR 3/1994 con il nuovo comma 3 dell'art. 17 LR 3/1994 (art. 29 LR 7/2004), secondo cui non è più necessaria alcuna sottoscrizione per la candidatura alla carica di sindaco.</p> <p>Il comma 4 conferma la regola recata dalle disposizioni regionali sulla presentazione delle candidature, secondo cui nel caso di elezione al di fuori del turno elettorale generale non è ammessa la candidatura di coloro che già rivestono la carica di sindaco o di consigliere in altro comune.</p> <p>Il comma 5 soppriime la lett. g dell'art. 22 LR 3/1994, in quanto la verifica del rapporto tra i generi costituisce, in base alla nuova legge</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>6. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è sostituita dalla seguente:  “i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 20, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;”.</p> <p>7. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “corrispondano a quelli effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20, comma 1,” sono sostituite dalle parole “siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco;”.</p> <p>8. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro il giorno successivo” sono sostituite dalle parole “entro il terzo giorno successivo”.</p> <p>9. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole “entro le ore 9 del secondo giorno successivo” sono sostituite dalle parole “entro le ore 9 del quarto giorno successivo”.</p>	<p>art. 50  comma 1  TUEL</p> <p>art. 50  comma 3  TUEL</p> <p>art. 50  comma 4  TUEL</p> <p>art. 50  comma 5  TUEL</p>	<p>regionale, il primo adempimento della commissione elettorale circoscrizionale.</p> <p>La norma si collega con la nuova disposizione recata dall'art. 29 comma 4 della LR 7/2004, secondo cui nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino ai 15.000 abitanti è possibile presentare liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.</p> <p>Il rinvio all'articolo 20 comma 1 è reso esplicito: nei comuni con più di 15.000 abitanti della provincia di Bolzano i collegamenti fra liste ai fini della ripartizione dei seggi possono essere stretti solo fra liste che appoggiano il medesimo candidato-sindaco.</p> <p>Il comma 8 anticipa il periodo assegnato ai delegati di lista per accertare le contestazioni fatte dalla commissione elettorale, adeguando il termine a quello attribuito alla commissione per l'esame delle candidature.</p> <p>Il comma 9 coordina il termine attribuito alla commissione per sentire i delegati delle liste contestate con il nuovo termine recato dal comma 1 relativo all'esame delle candidature.</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>“è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,”.</p> <p>3. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituito dal seguente:  “6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell’ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L’ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.”.</p> <p>4. Al comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: “, purché tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per il consiglio comunale”.</p>	<p>art. 70  comma 6  TUEL</p> <p>art. 70  comma 9  TUEL</p>	<p>elettorale complessiva del gruppo di liste corrisponderà a quella del candidato-sindaco collegato; pertanto il riferimento ai voti validi ottenuti dal relativo gruppo quale criterio preferenziale per l’ammissione al ballottaggio in caso di candidati-sindaco che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti nel primo turno non ha più senso (con il voto disgiunto, infatti, le cifre elettorali del candidato-sindaco e del gruppo di liste collegato potevano essere diverse).</p> <p>Si conferma che per il turno di ballottaggio ulteriori collegamenti sono ammissibili, ma in caso di gruppo di liste il collegamento deve riguardare tutte le liste del gruppo. Conseguentemente trova soluzione il problema del cosiddetto “seggio oscurato” (seggio del candidato-sindaco che non partecipa al ballottaggio e che al primo turno era collegato con liste che per il secondo turno non hanno dichiarato il collegamento con il medesimo candidato in ballottaggio).</p> <p>Il candidato sindaco eletto al primo o al secondo turno ottiene, sempre, il 60 per cento dei seggi di cui si compone il consiglio comunale (la disciplina previgente prevedeva l’attribuzione del 60 per cento dei seggi solo se il gruppo collegato al candidato</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <i>(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)</i></p> <p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50.".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b> <i>(Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)</i></p> <p>1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo la lettera b) è ag-</p>	<p>art. 73 comma 3 TUEL</p> <p>art. 87 comma 1 TUEL</p>	<p>eletto sindaco avesse ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi per il consiglio comunale).</p> <p>Art. 37 - Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore ai 15.000 abitanti il voto apposto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco costituisce un voto valido per il candidato sindaco votato e per la lista ad esso collegata. In caso di collegamento con un gruppo di liste, i voti espressi per il solo candidato sindaco sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste del gruppo.</p> <p>Art. 38 - Le modifiche apportate all'art. 34 LR 3/1994 si ricollegano all'introduzione del voto congiunto</p>



LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o																				
<p>“g) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera f);”.</p> <p>4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, tra le parole “cifra elettorale di ciascuna di esse,” e le parole “che corrisponde ai voti” sono inserite le parole “come determinata alla lettera c)”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b> <i>(Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)</i></p> <p>1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è sostituita dalla seguente:</p>	<p>art. 87 comma 1 TUEL</p> <p>art. 88 comma 1 TUEL</p>	<p>La modifica elimina dalla lettera g) il vincolo previsto dalla normativa finora vigente per l'attribuzione del premio di maggioranza (ovvero il 40 per cento dei voti validi espressi per il consiglio), introduce un limite al numero dei seggi che possono essere ottenuti dalle liste collegate al candidato eletto sindaco e lo commisura al 70 per cento dei seggi del consiglio (oltre al seggio del sindaco). Pertanto, le liste e i gruppi di liste di minoranza (cioè non collegati al sindaco eletto) possono sempre disporre come minimo del numero di seggi esemplificato nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="882 752 1327 1039"> <thead> <tr> <th>Seggi del consiglio</th> <th>Sindaco eletto seggi n.</th> <th>Coalizione del sindaco seggi n. (70 per cento dei seggi del Consiglio)</th> <th>Altre liste o coalizioni seggi n.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1</td> <td>28</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>1</td> <td>35</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>In seguito alle modifiche precedenti, si precisa quale cifra elettorale (quella relativa alle singole liste) debba essere utilizzata per la ripartizione dei seggi all'interno delle singole coalizioni.</p> <p>Art. 39 - L'articolo chiarisce che nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, al fine di non ridurre la proporzionalità del</p>	Seggi del consiglio	Sindaco eletto seggi n.	Coalizione del sindaco seggi n. (70 per cento dei seggi del Consiglio)	Altre liste o coalizioni seggi n.	20	1	14	5	30	1	21	8	40	1	28	11	50	1	35	14
Seggi del consiglio	Sindaco eletto seggi n.	Coalizione del sindaco seggi n. (70 per cento dei seggi del Consiglio)	Altre liste o coalizioni seggi n.																			
20	1	14	5																			
30	1	21	8																			
40	1	28	11																			
50	1	35	14																			

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>“f) effettua l’assegnazione dei seggi per ciascuna lista ed a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi del consiglio, ottenendo così il quoziente elettorale; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;”.</p> <p>2. Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo le parole “A parità di quozienti,” sono inserite le parole “nelle cifre intere,”.</p> <p>3. Nell’articolo 35, comma 1, lettera h), della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunta in fine la frase: “Al candidato eletto sindaco spetta il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b> <i>(Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)</i></p> <p>1. All’articolo 36 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera h) del comma 1 sono aggiunte in fine le parole: “Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all’atto dell’accettazione della candidatura, qualora la lista, o la</p>	<p>art. 88 comma 1 TUEL</p> <p>art. 88 comma 1 TUEL</p> <p>art. 89 TUEL</p>	<p>sistema, il divisore da utilizzare per il calcolo del quoziente elettorale è pari al numero dei seggi del consiglio compreso il seggio del sindaco. Infatti, senza questa precisazione, l’Ufficio centrale può essere indotto ad applicare una regola diversa, ottenendo un quoziente elettorale più alto per effetto di un divisore inferiore.</p> <p>Il comma 2 chiarisce che per attribuire i seggi sui resti si utilizza solo la parte intera del quoziente (i seggi sui resti sono ripartiti con il metodo d’Hondt ed è necessario precisare su quale base effettuare la graduatoria dei quozienti).</p> <p>Il comma 3 precisa che il candidato eletto sindaco occupa il primo seggio della lista di appartenenza senza che il costo di tale seggio ricada sull’intero consiglio e riduca la proporzionalità del sistema.</p> <p>Art. 40 - La disposizione prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, tutti i candidati sindaco non eletti alla carica entrano in consiglio, purché la lista di riferimento o la coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco abbia ottenuto almeno due seggi. In caso di coalizione di liste, uno dei due seggi deve comunque appartene-</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>coalizione di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di coalizione di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi della coalizione.”;</p> <p>b) nella lettera c) del comma 3 il secondo periodo è soppresso.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b> <i>(Validità e nullità delle schede e dei voti)</i></p> <p>1. Nell’articolo 41, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nella lettera b) è aggiunto il seguente periodo “se l’elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;”;</p> <p>b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:</p> <p>“c-bis) nelle quali l’elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.”.</p>	<p>art. 89 comma 3 TUEL</p> <p>art. 79 comma 3 TUEL</p>	<p>re alla lista di riferimento del candidato-sindaco. Si rammenta, che in base alla normativa previgente diventava consigliere solo il candidato sindaco perdente al ballottaggio.</p> <p>In seguito alla modifica introdotta dalla lettera a) che prevede l’elezione a consigliere di tutti i candidati-sindaco non eletti (purché la lista o il gruppo collegato abbiano almeno due seggi), si sopprime la norma che prevedeva la proclamazione a consigliere solo dei candidati-sindaco non eletti al ballottaggio.</p> <p>Art. 41 - La modifica dell’art. 41 LR 3/1994 è collegata con il nuovo sistema introdotto con gli art. 36 e 37.</p> <p>Si mitiga la portata della lettera b) dell’articolo 41 (che prevede la nullità dei voti contenuti in schede nella quali siano stati espressi più voti di lista). Con il voto congiunto si fa salva l’espressione di voto anche se sono state votate più liste della stessa coalizione, purché le preferenze eventualmente indicate appartengano ad una sola di tali liste.</p> <p>Si precisa che votare disgiuntamente comporta la nullità di tutti i voti contenuti nella scheda.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <i>(Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista)</i></p> <p>1. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente: "4-bis. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata."</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <i>(Costituzione dell'Ufficio centrale)</i></p> <p>1. Nel comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".</p> <p>2. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".</p> <p>3. Nel terzo comma dell'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, la cifra "25" è sostituita dalla parola "quindici".</p> <p>4. Nel primo comma dell'articolo 63 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".</p>	<p>art. 80 comma 5 TUEL</p> <p>art. 37 comma 6 TUEL</p> <p>art. 83 comma 1 TUEL</p> <p>art. 82 comma 3 TUEL</p> <p>art. 85 comma 1 TUEL</p>	<p>Art. 42 - Introduce il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale le preferenze non espresse a fianco della lista votata, ma in altri spazi della scheda, per candidati appartenenti alla lista votata sono comunque efficaci.</p> <p>Art. 43 - Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della riduzione pari al trenta per cento del numero delle sezioni disposta dallo Stato. L'articolo conseguentemente riduce il numero delle sezioni elettorali che, se istituite in uno stesso comune, comporta la costituzione dell'ufficio centrale per le operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti.</p> <p>Infatti, per far sì che l'ufficio centrale venga costituito nei comuni di una certa dimensione (ovvero negli stessi comuni dove ne era prevista la costituzione prima della riduzione delle sezioni) doveva essere diminuito il numero delle sezioni al di sopra del quale costituire tale ufficio.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b> <i>(Documento di ammissione al voto)</i></p> <p>1. L'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 24 (Documento di ammissione al voto)</p> <p>1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l'elezione diretta del sindaco o l'elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.</p> <p>2. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale della Regione.”.</p>	<p>art. 27 TUEL</p>	<p>Art. 44 - La norma opera un rinvio alla disciplina statale in materia di documento di ammissione al voto che attualmente è la tessera elettorale personale, istituita con il DPR 8.9.2000 n. 299 (<i>Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30.4.1999 n. 120</i>).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b> <i>(Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)</i></p> <p>1. L'articolo 35 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 35 (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)</p> <p>1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9,</p>	<p>art. 105 TUEL</p>	<p>Art. 45 - In base a questa disposizione la giunta regionale è tenuta a organizzare incontri di aggiornamento per i presidenti degli uffici elettorali di sezione ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b> <i>(Modifica del limite demografico)</i></p> <p>1. Negli articoli 19, rubrica e comma 1, 20, rubrica e comma 1, 21, comma 1, lettere a), c), d), f), 22, commi 3 e 6, 23, commi 3 e 4, 24, commi 4 e 5, 28, rubrica e comma 1, 29, rubrica e comma 1, 30, rubrica e comma 1, 32, comma 1, lettera b), 35, rubrica e alinea del comma 1, 36, rubrica e alinea del comma 1, 37, commi 2 e 3 e 42, comma 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, nell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato C e nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato D la cifra “13.000” è sostituita dalla cifra “15.000”.</p>	<p>Art. 43, 44, 47, 50, 51, 52 71, 72, 73, 84, 88, 89, 90, 80 e 78 TUEL</p>	<p>Art. 46 - L'articolo 46 eleva da 13.000 a 15.000 abitanti il limite demografico per il cambio del sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale in provincia di Bolzano. La modifica comporta pertanto che sindaco e consiglio saranno eletti con doppia scheda anche nei comuni tra 13.000 e 15.000 abitanti. Pare opportuno evidenziare che rimane però la norma secondo cui nei comuni con popolazione superiore ai 13.000 abitanti della provincia di Bolzano il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b> <b>Norme transitorie</b> <b>sull'ordinamento dei segretari</b> <b>comunali della regione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b> <i>(Rogito dei contratti)</i></p> <p>1. All'articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 le parole "e gli atti nei quali il comune è parte contraente" sono sostituite dalle parole "nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b> <i>(Classificazione delle sedi segretarili)</i></p> <p>1. Nel comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 le parole "o Consorzio di Comuni" sono soppresse.</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è abrogato.</p> <p>3. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente: "3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima."</p>	<p>art. 44 comma 2 TUPERS</p> <p>art. 47 comma 1 TUPERS</p> <p>art. 47 comma 2 TUPERS</p>	<p>Art. 47 - La disposizione amplia le funzioni notarili del segretario comunale, che oltre a rogare i contratti può autenticare anche le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, uniformando la disciplina regionale a quella statale.</p> <p>Art. 48 - L'articolo modifica l'art. 42 della LR 4/1993 adeguando la gestione associata delle funzioni segretarili ai modelli collaborativi sovracomunali previsti dalla LR 1/1993. Il rinvio al modello del consorzio previsto dalla disciplina vigente è sostituito dal richiamo alla convenzione. Vengono inoltre soppressi i limiti attualmente previsti per la gestione associata del servizio, riconoscendo anche in questo settore l'autonomia organizzativa dei comuni.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b> <i>(Rapporti di lavoro a tempo determinato)</i></p> <p>1. Nell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 al comma 38 dopo le parole "contratti collettivi di lavoro" sono aggiunte le parole: " , nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione".</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b> <i>(Rapporto di lavoro dei segretari comunali)</i></p> <p>1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.</p> <p>2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 18, comma 66, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e dai contratti collettivi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b> <i>(Nomina a segretario comunale di terza classe)</i></p> <p>1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale</p>	<p>art. 6 comma 1 TUPERS</p> <p>art. 45 comma 1 TUPERS</p> <p>art. 45 comma 2 TUPERS</p> <p>art. 59 comma 1 TUPERS</p>	<p>Art. 49 - La disposizione estende espressamente ai comuni della regione la disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato introdotta dal decreto legislativo 6.9.2001 n. 368, che ha recepito la direttiva 1999/70/CE.</p> <p>Art. 50 - L'articolo conferma, per ragioni sistematiche, l'estensione al rapporto di lavoro del segretario delle regole previste per gli altri dipendenti comunali, come peraltro avviene sulla base della vigente disciplina e in particolare dell'art. 64 della LR 4/1993.</p> <p>Art. 51 - Viene modificata la disciplina sull'ammissione ai concorsi per</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente: “La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, come risulta dall’allegata Tabella C), al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 47.”.</p> <p>2. Al comma 4 dell’articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 sono soppresse le parole “di tre anni e sei mesi”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <i>(Nomina a segretario generale di seconda classe)</i></p> <p>1. La prima frase del comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale</p>	<p>art. 59 comma 2 TUPERS</p> <p>art. 60 comma 1 TUPERS</p>	<p>sedi segretarili di terza classe. In base alla nuova norma al concorso per la copertura delle sedi segretarili di terza classe possono partecipare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe;</li> <li>2. i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica;</li> <li>3. coloro che abbiano prestato in qualità di segretario comunale servizio effettivo presso sedi segretarili di terza classe per almeno tre anni;</li> <li>4. coloro che abbiano prestato in qualità di segretario comunale servizio effettivo presso sedi segretarili di quarta classe per almeno cinque anni.</li> </ol> <p>Rispetto alla norma precedentemente in vigore con la nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene ridotto il periodo di servizio richiesto ai segretari di ruolo nei comuni di quarta classe per partecipare al concorso (da tre anni e sei mesi a tre anni);</li> <li>- la categoria dei soggetti che possono partecipare al concorso viene ampliata consentendo l’accesso alle sedi segretarili di terza classe anche a coloro che non abbiano maturato servizio di ruolo (ved. precedenti n. 3 e 4).</li> </ul> <p>Art 52 - Viene modificata la disciplina sull’ammissione ai concorsi per</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: “La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di seconda classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di terza classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo, i segretari di comuni di quarta classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica sette anni di servizio effettivo di ruolo, i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno tre anni e rispettivamente sei anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di prima e di seconda classe della regione con almeno tre anni e rispettivamente sei anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47.”.</p>		<p>sedi segretarili di seconda classe. In base alla nuova norma al concorso per la copertura delle sedi segretarili di seconda classe possono partecipare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe;</li> <li>2. i segretari comunali in servizio presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica;</li> <li>3. i segretari comunali in servizio presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica;</li> <li>4. i vicesegretari generali di sedi di prima classe con almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica;</li> <li>5. i vicesegretari generali di sedi di seconda classe con almeno sei anni di servizio di ruolo nella qualifica;</li> <li>6. i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di prima classe con almeno tre anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’art. 47 LR 4/1993;</li> <li>7. i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di seconda classe della regione con almeno sei anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 47 LR 4/1993;</li> </ol> <p>Rispetto alla norma precedentemente in vigore con la nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono ridotti gli anni di servizio nei comuni di terza classe richiesti per partecipare al concorso (da</li> </ul>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b> <i>(Nomina a segretario generale di prima classe)</i></p> <p>1. La prima frase del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituita dalla seguente: "La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui</p>	<p>art. 62 comma 1 TUPERS</p>	<p>cinque a tre anni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono ridotti gli anni di servizio nei comuni di quarta classe richiesti per partecipare al concorso (da dieci a sette anni);</li> <li>- si precisa che il servizio nei comuni di terza e quarta classe deve essere di ruolo;</li> <li>- sono richiesti requisiti differenziati ai vicesegretari e ai capi ripartizione a seconda che abbiano svolto servizio in comuni di prima o seconda classe.</li> </ul> <p>Art. 53 - Viene modificata la disciplina sull'ammissione ai concorsi per sedi segretarili di prima classe. In base alla nuova norma l'accesso anche alle sedi segretarili di prima classe avviene sulla base di un concorso comunale per titoli ed esami (e non più sulla base di un concorso per soli titoli). Al concorso per la copertura delle sedi segretarili di prima classe possono partecipare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di prima classe;</li> <li>2. i segretari comunali in servizio presso sedi segretarili di seconda classe con almeno tre anni di servizio effettivo in tale qualifica nei ruoli comunale o statale;</li> <li>3. i vicesegretari generali di sedi di prima classe con almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;</li> <li>4. i vicesegretari generali di sedi di seconda classe con almeno otto anni di servizio di ruolo nella</li> </ol>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
all'articolo 47.”.		<p>qualifica;</p> <p>5. i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di prima classe della regione con almeno cinque anni di servizio nella qualifica e in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 47 LR 4/1993;</p> <p>6. i capi di ripartizione o di strutture equiparate di comuni di seconda classe della regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica e in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 47 LR 4/1993;</p> <p>Rispetto alla norma precedentemente in vigore con la nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene introdotto il sistema del concorso per titoli ed esami anche per le sedi segretarili di prima classe;</li> <li>- vengono ridotti gli anni di servizio richiesti per partecipare al concorso ai vicesegretari generali di sedi di prima classe (da otto a cinque anni);</li> <li>- vengono ridotti gli anni di servizio richiesti per partecipare al concorso ai vicesegretari generali di sedi di seconda classe (da dieci a otto anni);</li> <li>- la categoria dei soggetti che possono partecipare al concorso viene ampliata consentendo l'accesso alle sedi segretarili di prima classe anche ai capi di ripartizione o di struttura equiparata di comuni di prima e seconda classe con una certa anzianità di servizio e che siano in possesso del certificato di abilitazione (ved. precedenti n. 5 e 6).</li> </ul>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 54</b> <i>(Modifiche delle sedi segretarili - Segreterie delle unioni)</i></p> <p>1. L'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dai seguenti:  "Art. 59  (Modifiche delle sedi segretarili)</p> <p>1. Nel caso di fusione di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto possono chiedere entro il termine perentorio di tre mesi dall'inquadramento del titolare di essere inquadrati come vicesegretari, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. Qualora tale richiesta non venga formulata entro il termine, i segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrente dall'inquadramento del titolare. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio e conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Durante la disponibilità spetta a carico del nuovo comune il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto diversamente disposto dalla contrattazione collettiva. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si</p>	<p>art. 63 TUPERS</p>	<p>Art. 54 - È modificata la disciplina del servizio di segreteria nel caso di fusioni di comuni. Analogamente a quanto avviene per le unioni, anche nel caso di fusione è prevista la creazione di una segreteria unica, con un titolare che assume formalmente lo status di segretario del nuovo comune e una pluralità di vicesegretari. La disciplina fissa i criteri per l'individuazione del soggetto cui attribuire la sede segretarile del nuovo ente. Gli stessi criteri sono poi previsti dal comma 2 che riguarda il caso delle convenzioni di segreteria.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>risolve automaticamente.</p> <p>2. Qualora siano costituite convenzioni di segreteria con soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della sede in convenzione il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, di maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità con il trattamento previsto dal comma 1. I relativi oneri economici sono ripartiti tra i comuni associati, secondo quanto previsto in convenzione.</p> <p>3. In caso di scioglimento di una convenzione di segreteria il segretario titolare è assunto da uno dei comuni associati. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sull'assunzione del segretario, la decisione è assunta dalla Provincia competente sentiti i comuni e l'interessato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-bis (Segreterie delle unioni)</p> <p>1. Qualora i comuni che costituiscono un'unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l'unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.</p>	<p>art. 64 TUPERS</p>	<p>Con la disciplina prevista da questo articolo, che introduce l'articolo 59-bis nella legge regionale 5 marzo 1993 n. 4, diventa esplicita nel caso di unioni di comuni l'impossibilità di dissociare le funzioni trasferite e il servizio di segreteria comunale. In base alla normativa proposta la costituzione dell'unione comporterà sempre almeno il distacco funzionale dei segretari presso l'unione (segreteria collegiale) come soluzione organizzativa accessoria rispetto alle funzioni trasferite. In alternativa il comma 2 prevede la soppressione di tutte le sedi segretarili comunali e la creazione di una segreteria unica</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. I comuni che aderiscono all'unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un'unica sede istituita presso l'unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. L'unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari</p>		<p>dell'unione, con un titolare, che assume formalmente lo status di segretario dell'unione di classe corrispondente a quella dei comuni di pari popolazione, affiancato da una pluralità di vicesegretari. Nella sostanza tuttavia le differenze tra la segreteria collegiale e quella unica non sono molto rilevanti. In entrambi i casi infatti deve essere adottato il modello dirigenziale, in base al quale il ruolo di un soggetto all'interno dell'organizzazione non è determinato dalla qualifica ma dall'incarico direttivo. Il segretario o i segretari saranno quindi legittimati all'interno dell'unione dal contenuto del proprio incarico, per il quale si trovano a concorrere con gli altri dirigenti o funzionari direttivi. I compiti "notarili", sono ripartiti dal presidente dell'unione tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili. Pertanto, con la creazione dell'unione, sarà il presidente dell'unione a disciplinare l'esercizio di queste funzioni per l'unione e per i singoli comuni.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>dell'unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.</p> <p>3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all'unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell'unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell'unione. Per i servizi non trasferiti all'unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell'unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell'unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all'effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell'unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell'unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l'unione sono parte contraente.”.</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b> <b>Norme transitorie e finali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 55</b> <i>(Rinvio alla legge provinciale)</i></p> <p>1. Le Province Autonome disciplinano l'ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni e dei seguenti principi generali:</p> <p>a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;</p> <p>b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali.</p> <p>2. Le Province Autonome regolano, prevedendo in particolare la disciplina dell'abilitazione alle funzioni segretarili e dirigenziali, i requisiti professionali necessari e le modalità per il suo conseguimento; i requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, per l'affidamento degli</p>	<p>art. 80 TUPERS</p>	<p>Art. 55 - L'art. 55 affida alle Province il compito di disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dell'autonomia organizzativa comunale e dei principi di riforma del rapporto di pubblico impiego. Ulteriori principi (differenziati per le due Province) vengono fissati per la riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni segretarili e dirigenziali nei comuni. In questa materia la legge regionale attribuisce alle Province una delega per la gestione degli incarichi segretarili. Sotto questo profilo rimette alle Province l'individuazione degli organi e dei procedimenti destinati a consentire ai comuni la scelta del soggetto a cui affidare le funzioni segretarili. In base ai commi 3 lett. d) e 4 lett. e) e k) le Province potranno estendere il sistema degli incarichi temporanei anche ai segretari in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale, prevedendo però per quanti non dovessero ricevere un incarico una collocazione lavorativa che faccia salva la posizione acquisita.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>incarichi, nonché per l'esercizio delle funzioni di segretario anche in relazione all'eventuale classificazione dei comuni per classi correlate alla dimensione della popolazione e alle caratteristiche socio-economiche del territorio.</p> <p>3. La Provincia Autonoma di Bolzano disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili;</p> <p>b) la facoltà dei comuni di assicurare l'esercizio delle funzioni segretarili, attribuendole ad un dipendente in possesso di abilitazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale in attuazione del comma 2, in relazione alla specificità delle funzioni da esercitare ed alla rilevanza dell'ente in riferimento alla popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche dello stesso;</p> <p>c) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari e del personale con incarico dirigenziale;</p> <p>d) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale; la previsione di forme di utilizzazione provvisoria per i segretari senza incarico; la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>inquadri nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale;</p> <p>e) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.</p> <p>4. La Provincia Autonoma di Trento disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) l'obbligatorietà del segretario comunale quale funzionario più elevato in grado in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni;</p> <p>b) l'istituzione e il dimensionamento dell'albo provinciale dei segretari comunali articolato in fasce professionali corrispondenti alle classi segretarili;</p> <p>c) la previsione di accesso all'albo subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili ottenuta a seguito del superamento di adeguate procedure concorsuali;</p> <p>d) la previsione di un organismo, nel quale sia garantita la rappresentanza paritetica di sindaci e di segretari comunali, per la definizione dei criteri generali della gestione dell'albo provinciale dei segretari comunali e della formazione dei segretari comunali;</p> <p>e) la garanzia ai segretari in servizio di ruolo all'entrata in vigore della legge provinciale del diritto all'iscrizione all'albo provinciale secondo la fascia professionale corrispondente alla classe segretarile del comune di</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>appartenenza;</p> <p>f) la previsione di procedure concorsuali per il passaggio da una fascia professionale a quelle superiori;</p> <p>g) la previsione che, in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni, la nomina obbligatoria del segretario comunale nonché la sua revoca per le cause previste dalle leggi spetta al consiglio comunale su proposta del sindaco che lo sceglie tra i soggetti iscritti nell'albo provinciale;</p> <p>h) la durata quinquennale dell'incarico di segretario comunale o comunque pari alla durata in carica del consiglio comunale che ha conferito l'incarico nonché la rinnovabilità dell'incarico medesimo;</p> <p>i) la previsione di forme di utilizzazione, compatibili con la professionalità acquisita, per i segretari senza incarico e la disciplina della mobilità per i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarico;</p> <p>j) la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari salvo quanto spettante alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;</p> <p>k) la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale, fermo restando quanto disposto da questo comma;</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>l) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare;</p> <p>m) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale e i rispettivi enti funzionali;</p> <p>n) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale;</p> <p>o) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.</p> <p>5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono conferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di segretari comunali e degli altri enti locali. La Regione stabilisce annualmente con la legge di bilancio l'entità dei finanziamenti da trasferire alle Province medesime per far fronte agli oneri connessi con l'esercizio delle funzioni conferite.</p> <p>6. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b> <i>(Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale)</i></p> <p>1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale,</p>	<p>art. 52-bis TUCONT</p>	<p>Art. 56 - L'art. 56 in coerenza con la riforma costituzionale che riconosce l'autonomia finanziaria dei comuni e con la competenza delle due Province autonome in materia di</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>sono disciplinati con leggi provinciali.</p> <p>2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:</p> <p>a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;</p> <p>b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.</p> <p>3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.</p> <p>4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b> <i>(Interventi in materia di forme collaborative intercomunali)</i></p> <p>1. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "dagli articoli 40, 41, 41-bis, 41-ter, 42 e 43." sono sostituite dalle parole "dalla legge provinciale."</p>	<p>art. 57 comma 1 TUORD</p>	<p>finanza locale (art. 80-81 dello Statuto speciale e relativa norma di attuazione recata dall'art. 17 del decreto legislativo 16.3.1992 n. 268) stabilisce che le due Province stabiliscono con legge provinciale i principi dell'ordinamento contabile dei comuni.</p> <p>Art. 57 - L'art. 57 comma 1 attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza a disciplinare le forme collaborative intercomunali relative alla gestione sia delle funzioni e dei servizi che ricadono nella competenza dei comuni stessi sia delle funzioni delegate ai comuni dalle Province. La</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Nei commi 3 e 4 dell'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole: "con popolazione inferiore a quella indicata dalla medesima legge" sono soppresse.</p> <p>3. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali, assicurando comunque la partecipazione all'attività di governo da parte dei comuni associati.</p> <p>4. La legge provinciale che disciplina l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione.</p> <p>5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.</p> <p>6. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti uguali fra le Province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve comunque assicurare il finanziamento degli impegni già assunti dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 3.</p>	<p>art. 57 commi 3 e 4 TUORD</p> <p>art. 58 comma 1 TUORD</p> <p>art. 58 comma 2 TUORD</p> <p>art. 58 comma 3 TUORD</p> <p>art. 58 comma 4 TUORD</p>	<p>disposizione appare coerente con la disciplina già introdotta dal legislatore regionale con l'art. 39 della LR 10/1998.</p> <p>La legge provinciale potrà anche prevedere l'elezione diretta degli organi rappresentativi dell'ente sovracomunale, garantendo comunque la partecipazione all'attività di governo (ossia all'organo esecutivo) dei comuni associati.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell'esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall'articolo 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 58</b> <i>(Interventi in materia di servizi pubblici locali)</i></p> <p>1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.</p> <p>2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 59</b> <i>(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente interessata.</p> <p>2. Nel comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 4 gennaio 1993,</p>	<p>art. 58 comma 5 TUORD</p> <p>art. 67 TUORD</p> <p>art. 73 TUORD</p> <p>art. 74 comma 1 TUORD</p>	<p>Art. 58 - La disciplina ordinamentale sui servizi pubblici locali è rimessa al legislatore provinciale con l'obbligo esplicito del rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici e del mercato interno.</p> <p>Art. 59 - In base alla nuova disposizione recata dal comma 1 dell'art. 59, a decorrere dall'entrata in vigore della LR 7/2004 i comuni non applicano più la LR 31.7.1993 n. 13, ma la disciplina in materia di procedimento amministrativo adottata dalla rispettiva Provincia autonoma (i comuni della provincia di Trento la LP 30.11.1992 n. 23 – i comuni della provincia di Bolzano la LP 22.10.1993 n. 17).</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>n. 1, le parole “e dei decreti previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,” sono soppresse.</p> <p>3. Nel comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “ed ai principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono sostituite dalle seguenti: “ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.”.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 60</b> <i>(Causa di incompatibilità alla carica di sindaco)</i></p> <p>1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è inserito il seguente: “2-bis. Non può ricoprire la carica di sindaco il segretario comunale, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio dell’ente istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o della forma collaborativa prevista dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, nel quale è compreso il comune ove egli presta servizio. La causa di incompatibilità non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.”.</p>	<p>art. 76 comma 1 TUORD</p> <p>art. 8 comma 3 TUEL</p>	<p>Art. 60 - L’art. 60 introduce nell’articolo 7 della LR 3/1994 una nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco. La norma dispone che il segretario comunale non può ricoprire la carica di sindaco dei comuni, che ricadono nel medesimo territorio del comprensorio o della comunità comprensoriale o della eventuale forma collaborativa per l’esercizio delle funzioni regionali o provinciali trasferite ai comuni, ai quali appartiene il comune dove egli presta servizio. Trattandosi di incompatibilità, in caso di elezione il rimedio previsto è il collocamento in aspettativa.</p> <p>La <i>ratio</i> della norma è quella di evitare che la stessa persona si possa trovare in situazioni di conflitto tra gli interessi dei comuni che si trova contestualmente a rappresentare come segretario comunale e come sindaco.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 61</b> <i>(Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità)</i></p> <p>1. La nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco recata dall'articolo 60 si applica a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.</p>	art. 106 TUEL	Art. 61 - L'articolo dispone che la nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco recata dall'articolo 60 (art. 8 comma 3 TUEL) si applichi a partire dal primo procedimento per l'elezione degli organi dei comuni successivo al 30 gennaio 2005, data di entrata in vigore della LR 7/2004.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 62</b> <i>(Adeguamento degli statuti comunali)</i></p> <p>1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.</p>	art. 89 comma 1 TUORD  art. 89 comma 2 TUORD	Art. 62 - 66 - 67 - 68 - Dettano una serie di disposizioni transitorie e finali: per la prima applicazione, per la redazione di testi unici, per l'entrata in vigore. L'art. 66 dispone una serie di abrogazioni. Alcuni articoli della legislazione ordinamentale regionale cesseranno la loro vigenza a far data dall'entrata in vigore delle leggi provinciali delegate di cui agli articoli da 55 a 58.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 63</b> <i>(Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche)</i></p> <p>1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.</p>	art. 107 TUEL	Art. 63 - L'art. 63 consente la sperimentazione di procedure di votazione e scrutinio elettronici in occasione delle elezioni comunali.

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.</p> <p>3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dalla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.</p> <p>4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi delle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.</p> <p>5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.</p> <p>6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.</p> <p>7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.</p> <p>8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 64</b> <i>(Norma transitoria)</i></p> <p>1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo 226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi nell'anno 2005, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non l'hanno resa, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.</p>	<p>art. 48 TUEL</p>	<p>Art. 64 - La disposizione riguarda esclusivamente coloro che intendono candidare alle elezioni degli organi dei comuni della provincia di Bolzano. In tali comuni al momento dell'accettazione della candidatura deve essere dichiarata l'appartenenza o l'aggregazione ad un gruppo linguistico resa in occasione del censimento e deve essere allegato il relativo certificato. Esclusivamente per le elezioni comunali che verranno indette nell'anno 2005 in pendenza della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulle disposizioni riguardanti il censimento linguistico nella provincia di Bolzano, per i candidati che non hanno reso la dichiarazione e che non possono pertanto disporre del certificato sarà sufficiente quanto dichiarato al momento dell'accettazione della candidatura. La dichiarazione è irrevocabile per la durata del mandato amministrativo.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 65</b> <i>(Sottoscrizione delle liste)</i></p> <p>1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale e della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali.</p>	<p>art. 41 TUEL</p>	<p>Art. 65 - La norma esonera dalla raccolta di sottoscrizioni le liste di partiti o gruppi politici che con il medesimo contrassegno hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale e della Camera dei deputati.</p> <p>Si precisano tutte le condizioni che, per usufruire dell'esonero dalla raccolta delle firme, devono essere soddisfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere ottenuto un seggio alle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale;</li> <li>- aver ottenuto un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati;</li> <li>- avere ottenuto entrambi i seggi con il medesimo contrassegno.</li> </ul> <p>La lista in questo caso sarà sottoscritta dai soggetti e con le modalità previsti per il deposito dei contrassegni tradizionali dall'articolo 26 del Testo unico ovvero dal segretario regionale o provinciale oppure dal presidente regionale o provinciale oppure dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Si rammenta la necessità di produrre a comprova della carica di sottoscrittore o di mandante l'attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, nel caso di organizzazione nazionale o l'estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".</p> <p>3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b> (Abrogazione di norme)</p> <p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 33, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 e successive modificazioni;</p> <p>b) articolo 64, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29;</p> <p>c) articolo 51, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall'articolo 19, comma 39, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole "avvalendosi anche dell'ufficio di cui al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed";</p> <p>d) articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11;</p>	<p>art. 14 commi 3, 4, 5 TC</p> <p>art. 40 comma 1 TC</p> <p>art. 106 comma 3 TC</p>	<p>a) Ved. commento all'art. 7.</p> <p>b) Abrogazione collegata con l'ampliamento delle funzioni notarili del segretario comunale disposto con l'art. 47 LR 7/2004.</p> <p>c) Soppressione collegata con l'abrogazione delle norme sul controllo preventivo di legittimità degli atti.</p> <p>d) Viene abrogata la norma che prevede dei limiti di carriera per i segretari comunali della provincia</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>e) articolo 22, commi da 3 a 12, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;</p>	<p>art. 37          commi da          2 a 12          TC</p>	<p>di Trento che non abbiano conseguito il diploma di laurea.</p> <p>e) L'abrogazione dei commi da 3 a 12 dell'art. 22 LR 1/1993 viene disposta per coordinare la disciplina sui dirigenti contenuta nella stessa LR 1/1993 con le disposizioni sulle posizioni dirigenziali recate dall'art. 18 LR 10/1998 e 1 LR 7/2004. In base a queste disposizioni spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti di natura tecnico-gestionale. L'individuazione degli atti di gestione può essere effettuata utilizzando due criteri. Da un lato si possono direttamente considerare atti di gestione i provvedimenti elencati nell'art. 107 Dlgs. 267/2000 e in generale nelle norme di questo testo unico che definiscono la responsabilità dei dirigenti e dei responsabili degli uffici. Dall'altro si può applicare ai singoli casi la regola desumibile dall'art. 4 Dlgs. 30.3.2001 n. 165, che definisce il contenuto tipico degli atti di indirizzo e controllo individuando in via residuale l'attività di gestione. Il comma 3 dell'art. 22 prevedeva invece che fosse lo statuto a indicare i casi in cui sono attribuite ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e la stipula dei contratti. In realtà queste funzioni avendo carattere gestionale ricadono nella sfera di competenza dei dirigenti e non è possibile attribuire le stesse attraverso lo statuto agli organi politici (salvo che nei comuni</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>f) articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale”;</p> <p>g) articoli 51, 52 e 52-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni;</p> <p>h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;</p> <p>i) articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “, da affiggere all’albo pretorio”;</p> <p>j) articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, limitatamente alle parole “ed improrogabili”;</p> <p>k) articolo 7, comma 3-bis, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 60 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3;</p> <p>l) articolo 15, comma 1-ter, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 64 della legge regionale 30 novembre</p>	<p>art. 38 TC</p> <p>art. 96, 97, 98 TC</p> <p>art. 3 comma 3 TCEL</p> <p>art. 41 comma 1 TCEL</p> <p>art. 12 comma 3 TC</p> <p>art. 12 comma 4 TC</p> <p>art. 30 comma 3 TC</p>	<p>privi di figure dirigenziali in base alla disposizione recata dal comma 2 dell’art. 1 LR 7/2004).</p> <p>L’abrogazione degli altri commi dell’art. 22 si è resa necessaria, in quanto contenevano una disciplina sull’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali superata dalla LR 10/1998.</p> <p>f) Viene soppressa la disposizione relativa all’albo regionale dei segretari comunali.</p> <p>g) Vengono abrogate le norme sul controllo preventivo di legittimità degli atti.</p> <p>h) Ved. commento all’art. 1.</p> <p>i) Soppressione collegata con l’abolizione del deposito preliminare delle candidature.</p> <p>j) Soppressione collegata con la modifica dell’art 10 comma 2 LR 3/1994 disposta dall’art. 26 LR 7/2004.</p> <p>k) Ved. commento all’art. 1.</p> <p>l) Ved. commento all’art. 1</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;</p> <p>m) articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole “e forme di assistenza tecnica e amministrativa” e comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;</p> <p>n) articolo 57, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “o statuto” e alle parole “o di eseguire impegni già validamente assunti,”;</p> <p>o) articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “, iscritti in apposito albo regionale, articolato e gestito a livello provinciale”;</p> <p>p) articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “per l’invio agli organi di controllo e provvede”;</p> <p>q) articolo 17, comma 14, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;</p> <p>r) articolo 17, comma 57, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente al secondo periodo;</p> <p>s) articolo 18, comma 98, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “in applicazione delle disposizioni</p>	<p>art. 42 comma 1 TC</p> <p>art. 103 comma 1 TC</p> <p>art. 44 comma 1 DPGR 19.5.1999 n. 3/L</p> <p>art. 44 comma 2 DPGR 19.5.1999 n. 3/L</p> <p>art. 12 comma 1 DPGR 28.5.1999 n. 4/L</p> <p>art. 30 comma 2 DPGR 28.5.1999 n. 4/L</p> <p>art. 36 comma 1 DPGR 19.5.1999 n. 3/L</p>	<p>m) Le soppressioni recate dalla lett. m chiariscono che in caso di fusione di comuni (non preceduta da un’unione) è la legge regionale a disciplinare la concessione di contributi.</p> <p>n) La modifica chiarisce, in coerenza con l’autonomia dei comuni, che l’intervento sostitutivo della giunta provinciale può essere disposto solo nell’ipotesi in cui i comuni ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge.</p> <p>o) Viene soppressa la disposizione relativa all’albo regionale dei segretari comunali.</p> <p>p) Soppressione collegata con l’abrogazione delle norme sul controllo preventivo di legittimità.</p> <p>q) Soppressione collegata con l’abrogazione delle norme sul controllo preventivo di legittimità.</p> <p>r) Soppressione collegata con l’abrogazione delle norme sul controllo preventivo di legittimità.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>contenute nell'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”;</p> <p>t) articolo 18, comma 99, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “, nel rispetto dei principi fissati nello statuto e nel regolamento di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”.</p> <p>2. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.</p> <p>3. Le abrogazioni si intendono riferite agli articoli indicati e a tutte le successive modificazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 67</b> <i>(Testi Unici)</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.</p>	<p>art. 36 comma 2 DPGR 19.5.1999 n. 3/L</p>	<p>Il comma 2 conferma che l'eliminazione del controllo di legittimità sugli atti dei comuni si era già prodotta con la legge costituzionale 3/2001, che sul punto era da considerare direttamente applicabile anche agli enti locali della regione.</p>

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p>2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28 agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.</p> <p>3. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10 e 16 luglio 2004, n. 1.</p> <p>4. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di contabilità contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.</p> <p>5. Nel testo tedesco della presente legge, nonché nei testi delle leggi che vengono con essa modificate, il termine “Assessor” viene sostituito con il termine “Gemeindereferent”.</p>		

LR 22 dicembre 2004 n. 7	Riferimento agli articoli dei testi unici regionali	C o m m e n t o
<p style="text-align: center;"><b>Art. 68</b> <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Trento, 22 dicembre 2004</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REGIONE L. DURNWALDER</p>		

Oggetto: Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali". Nuove disposizioni in materia di separazione tra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali.

**CIRCOLARE N. 1/EL/2005**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino - Alto Adige  
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Via Crispi, 8  
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 21  
38100 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Macello, 4  
39100 BOLZANO

Sul n. 55 (straordinario) del bollettino ufficiale della regione del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali". La legge entra in vigore il giorno 30 gennaio 2005.

La nuova disciplina regionale rappresenta il primo intervento di revisione dell'ordinamento comunale successivo alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridefinendo il sistema dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Le nuove disposizioni riconoscono l'autonomia dei comuni, sopprimendo i controlli sugli atti e riservando agli strumenti normativi locali l'individuazione dei

modelli organizzativi interni. Oltre a questo i principali interventi normativi riguardano le competenze del consiglio comunale, il dovere di astensione, le forme collaborative intercomunali, le indennità di carica, la materia elettorale e il personale.

Attraverso questa circolare la Regione vuole fornire alle amministrazioni comunali un primo strumento illustrativo e interpretativo delle norme rispettivamente recate dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 della LR 7/2004 per agevolare l'applicazione della nuova disciplina in materia di separazione fra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali. Gli articoli delle leggi regionali modificate dalla LR 7/2004 sono individuati sia attraverso il riferimento alla legge che li ha introdotti, sia (tra parentesi) con il numero assegnato all'interno del testo coordinato sull'ordinamento dei comuni (TC), predisposto in forma non ufficiale dalla Regione e costituito dal DPGR 27.2.1995 n. 4/L e dalle norme ordinamentali della LR 23.10.1998 n. 10.

## **1. PRINCIPIO DI SEPARAZIONE**

L'art. 1 LR 7/2004 riscrive l'art. 4 comma 1 della legge regionale 4.1.1993 n. 1 (art. 4 TC) relativo alle materie riservate allo statuto comunale. Il nuovo testo amplia le materie rimesse a questa fonte, introducendo importanti disposizioni sull'autonomia organizzativa dei comuni.

I primi tre periodi del nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 riservano allo statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente, ribadendo in via generale il principio della separazione dei compiti di natura tecnica, attribuiti alla struttura burocratica, da quelli di indirizzo politico e di controllo, riservati agli organi politici. Nei comuni privi di figure dirigenziali viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti di natura gestionale. Inoltre la nuova norma (senza distinzione di comuni) riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente, riconoscendo peraltro allo stesso la facoltà di delegare tali compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi.

Nel complesso la nuova disciplina disegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica. Le modifiche consentono infatti agli organi politici di riappropriarsi in parte delle funzioni gestionali trasferite all'apparato burocratico dopo la riforma ordinamentale del 1993 (LR 1/1993) e quella ordinamentale e contabile del 1998 (LR 10/1998). Gli strumenti utilizzati per questo riequilibrio di competenze sono due, ispirati a principi diversi.

Il primo è limitato ai comuni privi di dirigenti (da identificare in senso oggettivo con i comuni aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 DPGR 19.5.1999 n. 3/L) e prevede un atto "solenne" quale la modifica dello statuto. In questo modo viene rafforzata la posizione dello statuto come fonte regolatrice dell'organizzazione comunale. La finalità della norma è quella di evitare difficoltà ai comuni che non sono in grado di svolgere normalmente i propri compiti amministrativi a causa delle ridotte dimensioni della struttura burocratica o della mancanza di professiona-

lità adeguate, consentendo allo statuto di attribuire in concreto funzioni gestionali a organi politici (sindaco, assessori, giunta).

La scelta sul passaggio di funzioni gestionali agli organi politici spetta quindi esclusivamente alla fonte statutaria. I regolamenti comunali non possono disporre analoghi spostamenti di funzioni se non sulla base di una previsione statutaria. In proposito si ritiene che eventuali provvedimenti gestionali adottati da organi politici senza una sicura previsione nello statuto incorrano in un vizio di competenza rilevante all'esterno. Pur essendovi la lesione di un principio fondamentale come quello di separazione si tratta comunque di incompetenza relativa, con la conseguenza che l'atto è produttivo di effetti e sanabile. Se lo statuto non individua esattamente le singole competenze gestionali trasferite agli organi politici deve almeno indicare con sufficiente previsione le categorie di atti, rimettendo ai regolamenti l'elencazione puntuale. Lo statuto potrebbe anche attribuire determinate competenze agli organi politici in forma condizionata e per periodi limitati, ossia per il caso in cui manchi personale interno adeguato o fino alla conclusione di accordi con altri enti pubblici. Si precisa poi che in base all'art. 62 LR 7/2004, fino alla modifica dello statuto comunale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata LR 7/2004, tra le quali quindi rientrano anche quelle che a partire dalla LR 1/1993 hanno introdotto la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico e attività di gestione tecnica e amministrativa.

Il secondo strumento utilizzato dalla LR 7/2004 per consentire agli organi politici di sostituirsi alla struttura burocratica è la conferma ex lege della disposizioni di legge che attribuiscono al sindaco funzioni di natura gestionale. L'approccio è completamente diverso da quello appena esaminato, sia perché la norma riguarda tutti i comuni (rinunciando alla presunzione di adeguatezza della struttura burocratica dei comuni con più di diecimila abitanti) sia perché la previsione è astratta e non richiede valutazioni di tipo organizzativo da parte dei comuni. La formulazione è in controtendenza rispetto all'impostazione più recente della legislazione regionale, che aveva rimesso ai comuni la scelta sulla titolarità delle competenze originariamente attribuite dalle leggi al sindaco. Spesso tali norme legislative sono risalenti e si limitano a fotografare l'ordinamento comunale esistente alla data della loro adozione. Nelle norme di settore più recenti si può notare al contrario un maggiore rispetto per l'autonomia organizzativa dei comuni e quindi l'uso di formule di rinvio agli organi comunali competenti senza altra specificazione. Il nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) fa invece prevalere le indicazioni contenute nelle leggi di settore. Che sia questa la volontà del legislatore regionale sembra confermato dalla struttura della norma, che si sviluppa attraverso una formula rafforzata ("sono in ogni caso riservate al sindaco"). L'effetto immediato è che rivivono tutte le norme di livello legislativo statali, regionali e provinciali che attribuiscono al sindaco la competenza ad adottare atti amministrativi gestionali (come ad esempio le norme provinciali che assegnano al sindaco il compito di rilasciare la concessione e l'autorizzazione edilizia e di adottare gli atti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). Conseguentemente sono soppresse le disposizioni comunali (statuti, regolamenti, atti ricognitivi di giunta) con le quali gli stessi atti erano stati collocati nella competenza dei responsabili degli uffici. Questo risultato si produce direttamente all'entrata in vigore della LR 7/2004. Gli atti adottati in violazione della nuova regola sono da considerare illegittimi per incompetenza relativa e sanabili mediante ratifica. Non vi sono conseguenze per gli atti anteriori all'entrata in vigore della legge regionale, in quanto la norma non ha efficacia

retroattiva. Va precisato che sono idonee a produrre il passaggio di competenze al sindaco solo le norme legislative che non siano state abrogate sul punto da disposizioni successive.

Il nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) contiene una disciplina articolata delle funzioni "restituite" al sindaco ex lege. Posto il principio della titolarità delle funzioni in capo al sindaco la norma ammette che tali competenze possano essere delegate agli assessori, ai dirigenti e ai funzionari direttivi. Non è indicato espressamente il segretario comunale ma trattandosi di una figura professionale che svolge le stesse funzioni dei dirigenti e dei funzionari direttivi non vi sono dubbi sulla possibilità di includerlo tra i destinatari della delega. Lo strumento della delega implica, secondo i tradizionali principi della materia, una scissione tra la titolarità del potere e il suo esercizio in concreto, il trasferimento unilaterale del potere (che non è soggetto ad accettazione e non può essere rifiutato), e soprattutto la condivisione della responsabilità per gli atti adottati dal delegato. Nel passaggio della competenza dai funzionari al sindaco (ex lege) e dal sindaco ai funzionari o agli assessori (per delega) il soggetto che si trova investito per ultimo dell'esercizio concreto del potere può intervenire sugli atti adottati in precedenza da soggetti diversi, sia in autotutela sia per consolidarne gli effetti attraverso la ratifica o la convalida.

Con riferimento a queste competenze del sindaco si pone il problema se le stesse possano essere trasferite in via definitiva (e quindi non per delega) ai soggetti indicati dalla norma. La soluzione dovrebbe essere negativa per quanto riguarda gli assessori, in mancanza di una norma generale che individui tali organi come destinatari naturali di determinate funzioni. La competenza degli assessori costituisce un riflesso di quella del sindaco, e poiché l'art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) dichiara competente il sindaco e prevede espressamente la delega non vi sono elementi che consentano di uscire da questo schema. Viceversa per quanto riguarda i dirigenti e i funzionari direttivi opera con valore di norma generale (ribadito anche dalla nuova disposizione regionale) il principio di separazione tra compiti gestionali e indirizzi politici. Essendo i destinatari naturali di tutti i compiti gestionali tali soggetti possono diventarne titolari o per espressa previsione di legge o attraverso appositi atti di trasferimento. Questi ultimi non sono mai vietati dalla legge. Neppure per i compiti "restituiti" al sindaco si può leggere nella disposizione normativa un limite al potere comunale di darsi un'organizzazione interna conforme al principio di separazione. La norma infatti non esclude, ma anzi conferma testualmente, che si tratta di funzioni aventi natura gestionale. L'attribuzione diretta al sindaco rovescia semplicemente il meccanismo di individuazione delle deroghe al principio di separazione. Mentre nel caso del secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 LR 1/1993 è lo statuto che deve precisare i compiti gestionali attribuiti agli organi politici, con la possibilità di adottare successivamente soluzioni diverse, nel caso in questione la scelta è operata dalla legge e tocca allo statuto o ai regolamenti organizzativi adottare (eventuali) disposizioni in senso contrario. Interpretata in questo modo la norma valorizza l'autonomia dei comuni sotto il profilo organizzativo. Diversamente, la legge regionale risulterebbe rigida senza necessità (lo strumento della delega può essere adeguato per i piccoli comuni ma può essere irragionevole in quelli grandi), e in definitiva annullerebbe la fase delle valutazioni organizzative (i comuni, che sono i diretti interessati, non avrebbero il necessario potere, le leggi di settore, che stabiliscono le competenze del sindaco, non hanno alcun interesse a entrare nelle questioni organizzative comunali).

Rimane infine da chiarire come gli organi politici debbano esercitare i compiti gestionali appartenenti a entrambe le categorie sopra descritte. L'affidamento di compiti gestionali non è infatti un elemento astratto dell'organizzazione interna, ma deve essere coordinato con il potere direttivo sulle strutture. Nella normalità dei casi la competenza ad adottare gli atti si concentra nel soggetto che dirige la struttura dedicata per materia. Al potere di adottare l'atto si accompagna poi quello di determinare la relativa spesa, nell'ambito degli obiettivi e del budget previsti per ciascuna struttura dal piano esecutivo di gestione o dagli atti di indirizzo aventi contenuto equivalente. Se lo statuto (abbinato alle leggi di settore) trasferisse al sindaco o a singoli componenti della giunta funzioni numerose e di notevole rilevanza, riducendo sensibilmente i compiti del responsabile della competente struttura burocratica, si dovrà anche prevedere che il sindaco o un assessore assumano la funzione di responsabili di tale struttura, impostando di conseguenza il piano esecutivo di gestione e gli atti di indirizzo. Agli organi politici ai quali sia affidata la responsabilità di una struttura organizzativa comunale verranno estese le disposizioni sui responsabili di servizio, in particolare quelle relative all'adozione degli atti di impegno definiti determinazioni. Nel caso di trasferimento meno impattante si avrà un responsabile della struttura ridimensionato, perché ancora formalmente preposto, e quindi in grado di dirigere, ma privato di una parte delle funzioni esterne. I poteri di spesa peraltro non potranno essere esercitati in questa ipotesi dagli organi politici di carattere monocratico, poiché le determinazioni costituiscono atti di spesa riservati dall'ordinamento alla competenza dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 2 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L. Il trasferimento attraverso lo statuto di funzioni gestionali alla giunta (secondo il modello organizzativo tradizionale) appare meno problematico, in quanto l'attività amministrativa verrà attuata attraverso lo schema procedimentale degli atti deliberativi.

Correlativamente il controllo di gestione, ossia la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, riguarderà sia il dirigente o funzionario direttivo preposto alla struttura sia il titolare dell'organo politico a cui sono attribuiti compiti gestionali. La sede naturale per chiarire questi problemi, che dipendono direttamente dalle scelte organizzative dei singoli comuni, è costituita dai regolamenti di organizzazione.

## **2. ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI**

L'art. 2 LR 7/2004 contiene due distinte disposizioni. La prima uniforma le regole in materia di pubblicità dei regolamenti comunali, consentendo a ogni cittadino di conoscere con esattezza il momento in cui gli stessi entrano in vigore, la seconda attribuisce ai comuni (distaccandosi in parte dalla scelta operata a livello nazionale dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000) il potere di sanzionare la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali, nei casi non disciplinati dalla legge.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dei regolamenti comunali, l'art. 2 LR 7/2004, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 5 LR 1/1993 (art. 5 TC), dispone che i regolamenti entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

La norma si applica ai regolamenti adottati dopo l'entrata in vigore della nuova legge e travolge tutte le disposizioni statutarie incompatibili. L'innovazione è destinata ad avere rilevanti effetti pratici, in quanto rovescia il rapporto legge – statuti precedentemen-

te in vigore. Sinora infatti gli statuti potevano intervenire discrezionalmente sulle forme di pubblicità dei regolamenti per stabilirne il momento dell'entrata in vigore, mentre la legge era applicabile solo in mancanza di disposizioni statutarie (verificandosi quest'ultimo caso i regolamenti entravano in vigore con l'efficacia delle deliberazioni che li approvavano). Ora invece l'entrata in vigore dei regolamenti è disciplinata in forma omogenea dalla legge per tutti i comuni, mediante la coincidenza con l'esecutività delle deliberazioni di approvazione del regolamenti stessi.

Non risulta peraltro modificato l'obbligo posto dall'art. 2 comma 2 LR 1/1993 (art. 5 comma 2 TC) di prevedere nello statuto ulteriori forme di pubblicità per i regolamenti. In base alla nuova disposizione di legge queste forme di pubblicità non potranno più condizionare l'entrata in vigore degli atti normativi, ma avranno valore informativo, a beneficio della conoscenza da parte dei cittadini e della trasparenza dell'attività amministrativa, la quale presuppone la prevedibilità degli atti e dei comportamenti attraverso la divulgazione delle regole generali adottate dall'ente pubblico.

Occorre infine precisare che la nuova disciplina regionale dell'esecutività dei regolamenti si inserisce nel sistema dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), secondo cui i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva diversa disposizione di legge. La norma regionale introduce infatti un meccanismo diverso rispetto a quello previsto dal citato art. 11, ma consentito dallo stesso nella parte in cui è riconosciuta validità a eventuali altre regole purché contenute in atti aventi valore di legge.

Si comunica infine che il testo della LR 7/2004 corredato delle note è ripubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 4 (suppl. n. 2) del 25 gennaio 2005 e che nel mese di febbraio verranno approvati con decreto del presidente della regione i nuovi testi unici.

Con i migliori saluti.

L'Assessore agli Enti locali  
- Adelino Amistadi -

**COMMENTO ALL'ARTICOLO 32 LR 7/2004**  
(articolo 45 TUEL)

L'articolo 32, che introduce norme per promuovere la parità di accesso alle cariche elettive, incide sulla formazione delle candidature. L'articolo infatti:

1. prevede che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i sessi (comma 1) e quindi almeno un rappresentante dell'altro genere deve **in ogni caso** essere presente nella lista dei candidati;
2. stabilisce il numero massimo di candidati di uno stesso genere che possono far parte della stessa lista e lo rapporta a due terzi del numero massimo teorico di candidati, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (comma 2);
3. prevede la riconsiliazione della lista che non presenti almeno un candidato dell'altro genere (comma 4 secondo periodo);
4. dispone la riduzione al numero massimo se un genere supera i due terzi (comma 4 ultimo periodo). A questa disposizione consegue la riconsiliazione della lista che, per effetto della riduzione di genere operata dalla commissione/sottocommissione elettorale circondariale ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della LR n. 7/2004 (art. 50 Testo unico), risulta formata da un numero di candidati inferiore al minimo.

Si indicano di seguito, per classi di comuni, il numero minimo e il numero massimo di candidati di cui una lista può essere formata nonché il numero massimo di candidati dello stesso genere che possono essere presenti nella medesima lista. Si rammenta che, ad eccezione dei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il candidato-sindaco *non* deve essere conteggiato nel numero dei candidati alla carica di consigliere. Inoltre, in specifiche tabelle per classi di comuni, si esemplificano tutti i possibili casi.

**Comuni della provincia di Trento**

**Numero di candidati alla carica di consigliere comunale e  
rappresentanza massima per genere:**

nei comuni con popolazione	n. minimo per l'ammissione della lista (3/4 dei consiglieri assegnati)	n. massimo (pari ai consiglieri assegnati)	n. massimo del medesimo genere (due terzi del numero massimo teorico di candidati)
fino a 3.000 abitanti	11	15	10
tra 3.001 e 10.000 abitanti	15	20	14
tra 10.001 e 30.000 abitanti	22	30	20
tra 30.001 e 100.000 abitanti	30	40	27
superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia	37	50	34

I due terzi, calcolati sul numero massimo ammissibile di candidati fissato dalla legge regionale, sono arrotondati all'unità superiore in caso di risultato frazionario.

Pertanto, dal combinato disposto delle norme contenute negli articoli 32 e 35 della LR n. 7/2004 (articoli 45 e 50 del Testo unico), risulta che per essere ammessa alla competizione elettorale una lista deve essere **come minimo** formata da rappresentanti di genere diverso nei seguenti numeri:

non più di (due terzi del numero max candidati)	non meno di	nei comuni con popolazione
10	1	fino a 3.000 abitanti
14	1	tra 3.001 e 10.000 abitanti
20	2	tra 10.001 e 30.000 abitanti
27	3	tra 30.001 e 100.000 abitanti
34	3	superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia

Tabella esemplificativa per i comuni della provincia di Trento

Di seguito si indicano i limiti massimo e minimo per genere. Si precisa che il rapporto tra i generi può essere diverso (es. una lista di 12 candidati può essere formata da 8 donne e 4 uomini o una lista di 18 candidati da 9 uomini e 9 donne), purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

la presenza nella lista di rappresentanti di entrambi i generi

il rispetto del numero massimo di rappresentanti del medesimo genere

#### **comuni fino a 3.000 abitanti**

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
11	10	1
12	10	2
13	10	3
14	10	4
15	10	5

**comuni da 3.001 a 10.000 abitanti**

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
15	14	1
16	14	2
17	14	3
18	14	4
19	14	5
20	14	6

**comuni da 10.001 a 30.000 abitanti**

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
22	20	2
23	20	3
24	20	4
25	20	5
26	20	6
27	20	7
28	20	8
29	20	9
30	20	10

**comuni da 30.001 a 100.000 abitanti**

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
30	27	3
31	27	4
32	27	5
33	27	6
34	27	7
35	27	8
36	27	9
37	27	10
38	27	11
39	27	12
40	27	13

**comuni con più di 100.000 abitanti o capoluogo di provincia**

n. candidati	n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati di altro genere
37	34	3
38	34	4
39	34	5
40	34	6
41	34	7
42	34	8
43	34	9
44	34	10
45	34	11
46	34	12
47	34	13
48	34	14
49	34	15
50	34	16

## Comuni della provincia di Bolzano

### Numero di candidati alla carica di consigliere comunale e rappresentanza massima per genere:

nei comuni con popolazione	n. consiglieri assegnati	n. minimo per l'ammissione della lista	n. massimo (n. 2 consiglieri assegnati aumentato della metà)	n. massimo del medesimo genere (due terzi del numero massimo teorico di candidati)	n. minimo (di candidati di altro genere)
fino a 3.000 abitanti	15	3	23	16	1
tra 3.001 e 10.000 abitanti	20	3	30	20	1
tra 10.001 e 30.000 abitanti	30	3	45	30	1
tra 30.001 e 100.000 abitanti	40	3	60	40	1
superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia	50	3	75	50	1

I due terzi, calcolati sul numero massimo ammissibile di candidati fissato dalla legge regionale, sono arrotondati all'unità superiore in caso di risultato frazionario.

Tabella esemplificativa per i comuni della provincia di Bolzano

Di seguito si indicano i limiti massimo e minimo per genere. Si precisa che il rapporto tra i generi può essere diverso, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- la presenza nella lista di rappresentanti di entrambi i generi
- il rispetto del numero massimo di rappresentanti del medesimo genere

**comuni fino a 3.000 abitanti**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
16	3	2	1
16	4	3	1
16	5	4	1
16	6	5	1
16	7	6	1
16	8	7	1
16	9	8	1
16	10	9	1
16	11	10	1
16	12	11	1
16	13	12	1
16	14	13	1
16	15	14	1
16	16	15	1
16	17	16	1
16	18	16	2
16	19	16	3
16	20	16	4
16	21	16	5
16	22	16	6
16	23	16	7

**comuni da 3.001 a 10.000 abitanti**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
20	3	2	1
20	4	3	1
20	5	4	1
20	6	5	1
20	7	6	1
20	8	7	1
20	9	8	1
20	10	9	1
20	11	10	1
20	12	11	1
20	13	12	1
20	14	13	1
20	15	14	1
20	16	15	1
20	17	16	1
20	18	17	1
20	19	18	1
20	20	19	1
20	21	20	1
20	22	20	2
20	23	20	3
20	24	20	4
20	25	20	5
20	26	20	6
20	27	20	7
20	28	20	8
20	29	20	9
20	30	20	10

**comuni da 10.001 a 30.000 abitanti**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
30	3	2	1
30	4	3	1
30	5	4	1
30	6	5	1
30	7	6	1
30	8	7	1
30	9	8	1
30	10	9	1
30	11	10	1
30	12	11	1
30	13	12	1
30	14	13	1
30	15	14	1
30	16	15	1
30	17	16	1
30	18	17	1
30	19	18	1
30	20	19	1
30	21	20	1
30	22	21	1
30	23	22	1
30	24	23	1
30	25	24	1
30	26	25	1
30	27	26	1
30	28	27	1
30	29	28	1
30	30	29	1
30	31	30	1
30	32	30	2
30	33	30	3
30	34	30	4
30	35	30	5
30	36	30	6
30	37	30	7
30	38	30	8
30	39	30	9
30	40	30	10
30	41	30	11
30	42	30	12
30	43	30	13
30	44	30	14
30	45	30	15

**comuni da 30.001 a 100.000 abitanti**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
40	3	2	1
40	4	3	1
40	5	4	1
40	6	5	1
40	7	6	1
40	8	7	1
40	9	8	1
40	10	9	1
40	11	10	1
40	12	11	1
40	13	12	1
40	14	13	1
40	15	14	1
40	16	15	1
40	17	16	1
40	18	17	1
40	19	18	1
40	20	19	1
40	21	20	1
40	22	21	1
40	23	22	1
40	24	23	1
40	25	24	1
40	26	25	1
40	27	26	1
40	28	27	1
40	29	28	1
40	30	29	1
40	31	30	1
40	32	31	1
40	33	32	1
40	34	33	1

**(segue) comuni da 30.001 a 100.000 abitanti**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
40	35	34	1
40	36	35	1
40	37	36	1
40	38	37	1
40	39	38	1
40	40	39	1
40	41	40	1
40	42	40	2
40	43	40	3
40	44	40	4
40	45	40	5
40	46	40	6
40	47	40	7
40	48	40	8
40	49	40	9
40	50	40	10
40	51	40	11
40	52	40	12
40	53	40	13
40	54	40	14
40	55	40	15
40	56	40	16
40	57	40	17
40	58	40	18
40	59	40	19
40	60	40	20

**comuni con più di 100.000 abitanti o capoluogo di provincia**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
50	3	2	1
50	4	3	1
50	5	4	1
50	6	5	1
50	7	6	1
50	8	7	1
50	9	8	1
50	10	9	1
50	11	10	1
50	12	11	1
50	13	12	1
50	14	13	1
50	15	14	1
50	16	15	1
50	17	16	1
50	18	17	1
50	19	18	1
50	20	19	1
50	21	20	1
50	22	21	1
50	23	22	1
50	24	23	1
50	25	24	1
50	26	25	1
50	27	26	1
50	28	27	1
50	29	28	1
50	30	29	1
50	31	30	1
50	32	31	1
50	33	32	1
50	34	33	1
50	35	34	1
50	36	35	1
50	37	36	1
50	38	37	1
50	39	38	1
50	40	39	1

**(segue) comuni con più di 100.000 abitanti o capoluogo di provincia**

n. massimo candidati dello stesso genere	n. candidati	n. candidati di un genere	n. candidati di altro genere
50	41	40	1
50	42	41	1
50	43	42	1
50	44	43	1
50	45	44	1
50	46	45	1
50	47	46	1
50	48	47	1
50	49	48	1
50	50	49	1
50	51	50	1
50	52	50	2
50	53	50	3
50	54	50	4
50	55	50	5
50	56	50	6
50	57	50	7
50	58	50	8
50	59	50	9
50	60	50	10
50	61	50	11
50	62	50	12
50	63	50	13
50	64	50	14
50	65	50	15
50	66	50	16
50	67	50	17
50	68	50	18
50	69	50	19
50	70	50	20
50	71	50	21
50	72	50	22
50	73	50	23
50	74	50	24
50	75	50	25